

derazioni pratiche circa i principii che informano il progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni.

Avrei desiderato che il deputato Deforesta, esimio giureconsulto e pubblicista, il quale ha notato essere il principio dell'articolo 1 disdetto dall'articolo 20, e l'uno e l'altro contraddetti da altri articoli, avesse sviluppato le sue proposizioni per illuminarci.

Ma egli non lo ha fatto, ed io rispetto le ragioni di delicatezza che possono avergli imposto siffatto contegno; quindi mi studierò di supplirvi io stesso assumendo il carattere non di oppositore ma di dubbante per potere colle spiegazioni che spero ottenere dalla cortesia del signor ministro e della Commissione determinare il mio voto, se pur non si stimerà

più prudente consiglio il soprassedere per far luogo a più profondi studi. (*Movimenti su alcuni banchi*)

Se si acconsentisse, continuerai domani il mio discorso.

Voci. Sì! sì! A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge sul matrimonio civile;

2° Discussione del progetto di legge per lo scioglimento delle divisioni amministrative.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi* — *Proposta del deputato Cavour Gustavo per una seduta straordinaria di sera* — *Deliberazione affermativa* — *Seguito della discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio* — *Continuazione delle obiezioni svolte dal deputato Mameli* — *Discorso in favore del deputato Galvagno* — *Opposizioni del deputato Bellono* — *Parole in difesa del deputato Viora* — *Incidente fra i deputati Viora e Mameli* — *Opposizioni del deputato Di Revel* — *Risposte del ministro di grazia e giustizia* — *Questioni sulla chiusura della discussione* — *Proposizione sospensiva del deputato Balbo.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni ultimamente pervenute alla Camera:

4597. Prot Giovanni Battista, di professione conciatore, rappresentando la sua incapacità a procacciarsi il necessario sostentamento, stante la grave età di 66 anni, colpito dalla morte del primo suo figlio, e col secondo cieco, si rivolge alla Camera perchè provveda che dal Ministero della guerra gli venga accordato il congedo del di lui terzogenito per nome Francesco, incorporato nel quindicesimo reggimento fanteria.

4598. Calderana avvocato Fiorenzo, residente in Asti, già giudice del mandamento di Portacomaro, e quindi di Dezana, rappresentando di essersi indarno rivolto al guardasigilli per ottenere, previa un'inchiesta sopra i fatti ingiustamente attribuitigli, il di lui richiamo all'impiego, o quanto meno un'annua pensione di ritiro, invita la Camera perchè voglia interporre i suoi uffici presso il Ministero per tale oggetto, e sia posto in grado di far risultare la sua innocenza.

4599. Il sindaco, il municipio e vari proprietari di Truffarello e Pecetto espongono che con decreto ministeriale del 19 giugno 1851 veniva stabilito che si sarebbe provvisto con un cavalcavia all'intersecazione necessaria per la strada ferrata di Savigliano della strada comunale di quel luogo; che l'appaltatore, variato il piano con l'annuenza del Mini-

stero, mediante un secondo decreto, senza però il consenso della comunità e dei proprietari interessati, sostituiva al cavalcavia un passaggio a livello, con gravissimo pregiudizio del comune, il quale oppostosi con una semplice dimostrazione, era questa punita con la forza armata; tornato vano ogni richiamo, si rivolgono alla Camera per i più pronti ed efficaci provvedimenti.

4600. Il Consiglio comunale di Varallo rinnova le istanze già fatte con altre petizioni che la Camera inviò al Ministero perchè venga riaperta la farmacia fattasi indebitamente chiudere nel 1846 per ordine del magistrato del protomedicato.

4601. Il Consiglio delegato di Fossano, protestando contro la convenienza stipulata tra i delegati della provincia di Cuneo e la ditta Casana Ignazio e figlio, chiedono: 1° che venga la città di Fossano esonerata dall'obbligo di concorso nelle spese della provincia per la perdita di lire 8000 sulla vendita delle 1000 azioni addossatesi da questa in iscarico e per interesse esclusivo di Cuneo; 2° subordinatamente, in vista che i sacrifici fatti dalle due città per la ferrovia interessano la provincia, ed anche la divisione, debbano tutte le relative spese riunite in massa, ripartirsi su questa e quella.

4602. Il Consiglio comunale di Bussana, rappresentando che per lascito del medico Soleri fondavasi in Genova un collegio gratuito, in cui si mantengono 15 scolari, cioè 2 di Bussana, 2 di Savona, il resto di Taggia; che in seguito, accresciuti 5 nuovi posti con regio decreto dell'8 febbraio 1852,

alla partecipazione dei quali vennero esclusi i Bussanesi, ricorre alla Camera perchè voglia esaminare la cosa e provvedere onde Bussana abbia di quel beneficio la parte che gli è dovuta.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

ATTI DIVERSI.

FRANCHI. Colla petizione 4601, il Consiglio delegato di Fossano allega dei fatti di gravissima importanza, relativi alla legge presentata dal ministro dell'interno per la convenzione regolata tra i delegati del Consiglio provinciale di Cuneo e la ditta Casana e compagnia. Chiederei che la Camera volesse mandare questa petizione alla Commissione incaricata dello esame della legge suddetta, affinchè se ne possa tener conto all'epoca della discussione.

Non è certo mio desiderio d'incagliare con questo la pronta spedizione ed esecuzione dei lavori di quella strada ferrata, ma soltanto perchè si veda modo di conciliare gli interessi rispettivi delle parti interessate. Essendo necessario che al più presto questa legge venga posta in discussione, ed essendo per la discussione medesima di grande importanza i fatti citati nella petizione, spero perciò che la Camera vorrà dar luogo a questa mia istanza.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, sarà ordinato l'invio di questa petizione alla Commissione che riferì sul mentovato progetto di legge.

(È decretato l'invio alla Commissione.)

MOZIONE D'ORDINE.

CAVOUR GUSTAVO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Io ho avuto l'onore di deporre sul banco della Presidenza una domanda firmata da 20 dei nostri onorevoli colleghi onde la Camera voglia compiacersi di fissare domani a sera una seduta straordinaria per discutere ed, occorrendo, votare due progetti di legge che i sottoscrittori di quella proposta considerano come di somma urgenza.

Il primo di tali progetti si è quello inteso ad autorizzare la provincia di Cuneo, sia a contrarre un mutuo, ove occorra, sia a vincolare i suoi bilanci onde sopperire a' suoi impegni colla società della strada ferrata da Torino a Cuneo. Qualunque soluzione si voglia dare a questa questione, egli è importantissimo che la provincia di Cuneo, la quale è impegnata con una società per un'opera così utile per tutto il Piemonte, sappia a che cosa attenersi, e quali siano le intenzioni della Camera, cui sin da ieri è stata distribuita apposita relazione della Commissione incaricata dell'esame di questa legge.

L'altro progetto è anche urgentissimo ed è quello che riguarda la erezione del telegrafo elettrico da Torino a Ciamberi. Se si lasciasse passare la bella stagione, giunte le prime nevi, forse sarebbe difficile procedere ai lavori; onde, quantunque il tenere a questa stagione una seduta di sera sia una cosa alquanto grave, i sottoscrittori della domanda sperano che la Camera vorrà adottarla senza opposizione.

Pregherai il signor presidente di dar lettura dei nomi dei sottoscrittori.

Voci. No! no! Non serve!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la domanda del deputato Cavour perchè abbia luogo domani sera una seduta straordinaria.

(È approvata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo al contratto civile di matrimonio.

Continua la discussione generale.

La parola spetta al deputato Mameli per la continuazione del suo discorso.

MAMELI. Se io volessi raggranellare tutte le osservazioni delle quali trovo materia nel progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni, uscirei dai limiti che mi sono prefisso. Io non intendo che analizzare i principii fondamentali che informano questa legge; e quindi le mie osservazioni specialmente si aggireranno sugli articoli 1, 11, 20, 21, 23, e 27, chè degli altri occorrerà far menzione in quanto potranno avervi rapporto.

Io però non seguirò l'ordine numerico, perchè non mi sembra il più logico, ed incomincerò dall'articolo 20, di cui ecco le precise parole: «Tranne i casi espressi nell'articolo seguente, sta fermo in quanto alla celebrazione del matrimonio il disposto degli articoli 108 e 150 del Codice civile.»

Varie sono le osservazioni che cadono in acconcio su questo articolo.

Io riconoscerai logico il concetto di questo articolo, se tutte o la massima parte delle disposizioni che si contengono nel progetto fossero in armonia colle leggi canoniche della Chiesa cattolica. Ma la cosa essendo all'opposto, io veggio in esso, non dirò una ipocrisia od irrisione, come qualche altro oratore ha detto con espressioni mal misurate, ma un controsenso.

Analizziamo gl'impedimenti. La legge in discussione non ammette che quelli di linea retta, sia per parentela che per affinità, ed in linea trasversale il secondo e terzo di consanguineità, ed il secondo d'affinità, giusta la computazione civile.

Ma non riconosce il vincolo del quarto grado di consanguineità, cioè tra cugini germani, e molto meno quelli degli ulteriori gradi di consanguineità ed affinità, cioè del terzo, e quarto di computazione canonica, ossia sesto ed ottavo di computazione civile.

Non ammette neppure i vincoli di cognazione spirituale, non quello di pubblica onestà, limita quello che nasce da illegittime unioni, ed in fine dichiara legittimi i connubii fra cattolici ed eretici, che la legge canonica dichiara illeciti se contratti senza dispensa, sebbene li tolleri come validi, ove siano contratti giusta il rito cattolico.

Io non voglio qui disputare se si debbano o no confermare tutti gl'impedimenti stabiliti dai canoni della Chiesa cattolica col correttivo delle dispense; ragionando come politico e legislatore, vi dirò soltanto che, se non si volevano confermare, non dovea stabilirsi il principio, che «sta fermo, in quanto alla celebrazione del matrimonio, il disposto dell'articolo 108,» cioè che debba celebrarsi giusta le regole e le solennità della Chiesa cattolica.

Tuttavia non posso dispensarmi dall'addurre alcune considerazioni sull'impedimento fra cugini germani, e su quello

di pubblica onestà ristretto al solo primo grado, ed al caso di sponsali *de futuro* e *de presentibus* validamente contratti.

In ordine al primo avrei desiderato che la vostra legge non fosse meno scrupolosa del Codice austriaco che conserva siffatto impedimento, sebbene in generale sia meno tenero e rispettoso verso i sacri canoni.

Ma volendo comunque escludere quel grado dal novero degli impedimenti, era per lo meno necessario che fosse questa disposizione coordinata coll'articolo 522 del Codice penale, che punisce come incestuoso il commercio fra i cugini in detto grado, non dovendo peraltro il politico e legislatore perdere di vista che se si apre l'adito all'abuso che nasce dall'intimità della confidenza fra stretti parenti, col togliere l'impedimento, non deve togliersi affatto anche il ritegno salutare della penalità. Questo sarebbe, a parer mio, un assurdo in politica; perocchè è regola che a misura che decresce la vigilanza dell'uomo deve crescere quella della legge.

Per dimostrarvi poi che l'impedimento di pubblica onestà tocca da vicino la pubblica morale, di cui dev'essere geloso il legislatore, basterà il considerare che sarebbe strano il vedere oggi un individuo sposo o marito della madre, domani della figlia o viceversa, oggi di una sorella, domani dell'altra.

E sebbene possa darsi il caso che ciò avvenga senza lesione della pubblica onestà, ove per morte, o per sopravvenuta infermità o di mutuo consenso siano risolti gli sponsali, ciò deve nondimeno persuadervi che si devono ammettere ancora impedimenti non assoluti in certi casi e gradi, come altri Codici hanno disposto, specialmente quello del cessato regno italico.

Altra osservazione cui dà luogo il confronto del mentovato articolo 20 col vigesimo primo nasce da che ivi si contempla soltanto il caso d'un matrimonio che non si possa validamente contrarre in faccia della Chiesa, ed all'opposto sia valido in faccia alle leggi dello Stato.

Ma la cosa può accadere viceversa, e se ne hanno gli elementi nell'istesso progetto di legge.

Può, per esempio, farsi dal ministro della Chiesa l'unione di un figlio di famiglia che abbia contratto sponsali senza il consenso degli ascendenti; può altresì celebrarsi il matrimonio di puberi all'età di dodici anni e quattordici anni compiti; e può questo farsi dal ministro del santuario non solo validamente, ma anche impunemente, in virtù non solo della disposizione dell'articolo 20, ma anche perchè niun divieto o penalità si vede imposta nel progetto di legge al sacerdote refrattario.

Bisogna dunque coordinare meglio i suddetti due articoli se si vuol togliere siffatta contraddizione.

Una terza osservazione nasce dai suddetti due articoli, ed è la seguente: Se due cattolici, congiunti in grado vietato dalle leggi canoniche non dalle civili, si presenteranno al parroco per contrarre matrimonio secondo le regole della Chiesa, il parroco non potrà ammetterli senza una dispensa pontificia; e da ciò che cosa avverrà? Se esibirà tale dispensa, non otterrà l'*exequatur*, perchè la legge civile non riconosce tale impedimento. Se per tranquillità della propria coscienza il parroco od i contraenti introdurranno clandestinamente la dispensa, si autorizzerà l'abuso contrario al nostro pubblico dritto di sottrarre provvedimenti di tale natura alla salvaguardia della ispezione del potere civile.

Se anche vi fosse mezzo possibile onde impedire l'intromissione delle dispense, voi fareste violenza alla coscienza dei cattolici, obbligandoli a contrarre le nozze in una forma

diversa da quella che i contraenti vogliono, e così lederete quella libertà di coscienza, di cui si è mostrata a buon diritto gelosa la Commissione; insomma, ai cattolici sarà disdetta quella libertà che avranno piena gli acattolici.

Vengo all'articolo primo. Con questo si vorrebbe statuire che il contratto di matrimonio non assume data certa, nè produce effetti civili, se non dal giorno in cui è stato dall'ufficiale dello stato civile regolarmente iscritto nei suoi registri.

Dunque presuppone che il vincolo del matrimonio preesista realmente, e nasca dalla sua celebrazione, sebbene non prenda data certa nè produca civili effetti!

Quale sarà intanto nell'intervallo cioè fra la celebrazione e la registrazione, lo stato dei coniugi, la legge non definisce.

Se uno dei coniugi, pentito del primo contraesse un secondo matrimonio, questo sarà valido o nullo? Ovvero potrà avere due connubi, sebbene un solo di essi produca civili effetti?

Se uno dei coniugi più non volesse registrare il matrimonio, quale sarà la condizione dell'altro coniuge? La legge nulla provvede, e non dà neppure azione o rimedio per costringere il mancante all'adempimento del suo dovere.

Se ambi i coniugi per il loro comodo ed interesse reciproco volessero risolvere il vincolo contratto, sarebbe in loro arbitrio il farlo omettendone la registrazione?

Questo sarebbe fare del matrimonio un commercio il più immorale, ed oltracciò come questo potrà conciliarsi coll'articolo 31, che statuisce che il matrimonio legalmente valido non si sciogla che colla morte d'uno dei coniugi?

Se uno dei coniugi colpito da un improvviso accidente non può più consentire alla registrazione dopo avere coabitato coll'altro, cosa provvede la legge in favore del coniuge innocente? Nulla. Cosa, in questo come in tutti altri casi, provvede per la prole innocente? Nulla del pari. Essa è condannata senza sua colpa per un disgraziato accidente o per un capriccio dei genitori all'infamia della esclusione dai diritti civili, comechè non possa dirsi illegittima perchè la legge non dichiara nullo assolutamente il matrimonio.

Potrà ai figli applicarsi in tali casi il disposto degli articoli 145 e 162 del Codice civile, nei quali si dichiarano legittimi e partecipi dei diritti civili i figli nati da un matrimonio nullo, e tale ancora dichiarato, se ambo i coniugi od uno di essi lo abbiano contratto in buona fede? Se così deve essere, e forse con maggior ragione, perchè qui si tratterebbe di un matrimonio legittimo e valido *ab initio*, la legge dovrebbe statuirlo.

Se non che rileggendo le parole dell'alinea dell'articolo primo, mi viene in mente la locazione fatta con scrittura privata non avente data certa, per dedurne che siccome si risolve tale locazione colla vendita del fondo, così voglia risolversi il primo vincolo non registrato con un secondo. Mi viene ancora in mente l'altra idea, che nella stessa guisa in cui un'ipoteca non prende grado che dal dì della sua iscrizione, ed è perciò vinta da una posteriore ipoteca che sia iscritta, così il secondo matrimonio registrato prevarrà al primo non registrato.

Avverrà forse anche di peggio, perchè la prima moglie, tolta in locazione od in prestito ad uso, pagherà più doloroso scotto, colla perdita eziandio della dote intiera, o di una parte.

Art. 23. La disposizione pare, a prima vista, consentanea alle leggi già vigenti (articoli 64 e 1418 del Codice civile); pur la cosa non è veramente così.

Nel primo di questi articoli è così disposto, che in ciò che riguarda agli atti di nascita, di matrimonio e di morte, seguiti in paese straniero, si osserverà il disposto dell'articolo 1418.

Quanto però ai matrimoni contratti dai sudditi in paese straniero, dovrà constare essere quelli seguiti secondo le leggi della Chiesa cattolica, salvo che si tratti di non cattolici.

L'articolo 1418 stabilisce che i contratti ed atti seguiti in paesi stranieri secondo le forme in essi vigenti, avranno la stessa forza che hanno in quei paesi gli atti seguiti nei regi Stati.

Ammetto in astratto il principio su cui è fondata la prima parte dell'articolo 25, perchè in generale è vero che *locus regit actum*. Ammetto del pari la seconda parte, perchè le leggi riguardanti la capacità obbligano i sudditi anche fuori di Stato, ma non obbligano gli stranieri.

Ma non vedo perchè siasi, a fronte della espressa disposizione dei citati articoli del Codice civile, voluto abbandonare il principio della reciprocità ossia scambievolezza di trattamento che in generale informa tutta la nostra legislazione (articolo 26). Non vedo perchè siasi voluto creare senza necessità una eccezione all'articolo 20 del progetto riguardo ai sudditi cattolici che contraggono matrimonio in paese straniero, ove trattisi di paese tale in cui possano celebrarlo giusta le regole e le solennità della Chiesa cattolica, tanto più essendo questo già consentaneo alla legislazione che è in vigore.

Art. 11. Combinato coll'articolo 18.

L'opposizione dei genitori alle nozze del figlio per la disparità di culto, sarà motivo ragionevole di dissenso? Può sembrare ovvia a taluno la risposta negativa, perchè l'articolo 11 esclude il matrimonio fra i cristiani e gl'infedeli, non però fra cristiani di culti dissidenti.

Può egli essere ragionevole, che un padre cattolico sia costretto, suo malgrado, ad introdurre nel seno della sua famiglia un elemento acattolico o viceversa, massime essendo in vigore la legge, che non ammette l'emancipazione del figlio pel matrimonio.

Può egli essere ragionevole, che un padre cattolico non possa opporsi al collocamento d'una sua figlia in una famiglia acattolica, con evidente pericolo d'apostasia?

Per altro la legge che ci governa in questa parte è molto rigorosa, avendo negli articoli 738, 739 stabilito fra le cause per le quali possano essere diseredati i figli e i discendenti, e vicendevolmente gli ascendenti, l'aver apostatato dalla Chiesa cattolica senza esservi tornati prima della morte del testatore; e l'aver rinunciato alla religione cristiana, se questa era professata dal testatore.

Queste brevi osservazioni gioveranno, se non altro, a dimostrarvi sempre più, che maggiore studio è necessario per coordinare questa legge colle altre parti della nostra legislazione.

Art. 27. Sebbene il concetto di quest'articolo sia conforme al disposto dell'articolo 182 del Codice del cessato regno d'Italia e di Francia, non vi dissimulo che molto strano mi pare il voler far dipendere il valore di un atto, d'ordine eminentemente pubblico, dall'arbitrio dei privati.

Io avrei preferito a questo partito quello della nullità assoluta dichiarata dalla legge, e ve ne adduco le ragioni. Sarà strano il vedere fra i matrimoni, peccanti per lo stesso difetto, altri validi, altri nulli. Voi vedrete verificarsi nella pratica questa differenza, che la inobbedienza delle figlie sarà sempre impunita, perchè non avvi padre così insensato che

voglia infamata e disonorata la figlia; ed all'opposto padri inflessibili e severi coi figli, perchè il disdoro ricade sopra la donna che resta disonorata e la di lei famiglia.

I matrimoni inconsiderati, come sono per lo più quelli che si contraggono in età immatura dai figli senza il consenso dei genitori ed ascendenti, sono perniciosi non solo alle famiglie, ma anche alla società, che deve perciò reprimerli con giusta severità, la quale non dee lasciarsi all'arbitrio dei parenti, che sono giudici troppo parziali, ed accecati da tenerezza soverchia o da puntigli.

L'alinea che vorrebbe aggiungere la Commissione ne cresce anzichè scemare il male, perchè toglie l'effetto alla legge stessa, lasciando che i figli risolvano col loro fatto la causa del dissenso, che dovrebbe essere risolta prima del matrimonio.

GALVAGNO. Signori, io mi propongo di presentarvi alcune osservazioni in risposta alle difficoltà che contro a questo progetto, e contro al sistema in esso tenuto, vennero ieri da diversi oratori elevate.

Onde non dilungarmi di troppo, procurerò di trattare unicamente le questioni principali che furono toccate.

Credo anche quanto alla incostituzionalità di cui il deputato De Viry accusava questa legge, siasi già abbondantemente risposto quando si disse che questa legge non sarà nè più nè meno incostituzionale di quel che lo fosse il Codice francese al titolo *Del matrimonio* sotto l'impero della *Charte* del 1814, la quale riconosceva una religione dello Stato.

Una religione dello Stato non esclude che l'autorità civile possa provvedere quanto agli effetti civili del matrimonio; ed il Governo non chiede altro al Parlamento se non che si provveda per il contratto del matrimonio riguardo ai suoi effetti civili.

Un difetto poi grave, apposto dall'onorevole deputato De Viry a questa legge, si è che per essa (quantunque la Camera non sia ancora chiamata a deliberare intorno alla legge sullo stato civile) viene a variarsi la tenuta dei registri; egli prevede che questa, affidata dalla legge ai sindaci a vece dei parroci, in luogo di migliorarsi, cadrà in molto peggiore condizione.

A questo risponderebbe il fatto, la prova cioè che se ne è fatta fra noi al tempo della dominazione francese; io non credo che durante l'impero francese siasi mai lamentata la irregolare tenuta dei registri dello stato civile, quantunque essi fossero a mani dei *maires*. Ma vi ha di più: io sostengo che il nostro legislatore allorquando provvedeva alla tenuta dei registri nel 1837, pochi mesi prima che fosse posto in attività il Codice civile, salvava interamente a questo riguardo l'indipendenza del potere civile, e riservavasi di provvedervi quando se ne fosse riconosciuto il bisogno.

E ciò è tanto vero, che il magnanimo Re Carlo Alberto nelle patenti del 1837, colle quali annunziò ai suoi sudditi lo stabilimento dei registri dello stato civile presso i parroci con nuove forme, ed in seguito a nuove intelligenze colla Santa Sede, dichiarava che con quella disposizione, e mediante la tenuta in quel modo dei registri dello stato civile, si sarebbe raggiunto il doppio scopo religioso e civile; il principio adunque era salvo. (*Bene!*)

Aggiungasi ancora che, quantunque fossesi iniziata una convenzione colla Santa Sede a questo riguardo, questa convenzione non aveva avuto effetto che per quanto il Governo potesse aver relazione coi parroci, dipendenti così dai vescovi come dalla Santa Sede, ai quali questa aveva date le opportune istruzioni per la tenuta dei registri.

Era detto in quella stessa patente che egli (il legislatore)

aveva aggiunto quelle altre disposizioni che aveva credute necessarie; ma furono queste tali da raggiungere il doppio scopo religioso e civile?

Io sostengo la negativa, perchè, dopo aver percorso intieramente quel regolamento, non vi rinvenni una sola penalità per un'infrazione qualunque alla tenuta dei registri dello stato civile.

Ora, io domando: quale forza può avere una legge la quale non contiene una sola sanzione penale, e la quale deve essere eseguita dai funzionari che si pretendono indipendenti dall'autorità civile? Senonchè, appunto allorquando nella mia qualità di ministro pensava a presentarvi un progetto sul contratto civile di matrimonio, ed un altro sullo stato civile, io mi era fatto dovere d'informarmi se la tenuta attuale dei registri presentasse qualche inconveniente, e mi venne dall'impiegato deputato a sorvegliare la regolare remissione e deposito annuo dei registri, fatto un rapporto, dal quale risulta che insorsero ed insorgono tutto giorno inconvenienti gravissimi, e particolarmente quello che, non si ubbidisce alle sentenze dei tribunali civili in materia di rettificazione dello stato civile. (*Ah! ah! — Sensazione*)

Ebbe quindi luogo colla Corte di Roma una lunga pratica, e che cosa si concluse? Si concluse che non si rettifiche-
rebbero gli stati se non se per ordine de' vescovi od arcivescovi. (*Esclamazioni come sopra e applausi*)

Quindi le sentenze dei tribunali rimangono ineseguite ben sovente o non si rispettano sentenze per eseguire rettificazioni sui registri.

Ora è assolutamente indispensabile che questo stato di cose cessi, imperocchè altrimenti avremmo un regime costituzionale e mancheremmo dei principii fondamentali della società, che è lo stato civile.

Quanto al dire che i registri saranno meglio tenuti dai parroci che dai sindaci, io noterò che si otterrà a tal uopo una maggior regolarità per parte dei sindaci, in quanto che essi dipendono dal Governo, ed inoltre saranno statuite penalità contro gli ufficiali dello stato civile che contravvenissero al disposto della legge.

Il deputato De Viry asseriva che, ammesso il contratto civile, si debbe di necessità acconsentire al divorzio, e che conseguentemente, per essere logico, è forza concludere che questo è lecito.

Ma, o signori, anche nel nostro Codice civile, non ostante che il legislatore si riferisse ai riti della Chiesa cattolica, si dichiarava tuttavia il matrimonio indissolubile; e perchè?

Perchè, come ebbi già l'onore di avvertire, il Codice civile (è inutile dissimularlo) considera eziandio, sotto certi rapporti, il matrimonio come contratto civile, ed adottò le forme della Chiesa cattolica, in quanto che con queste si ha il contratto civile. Dunque convien ritenere che il matrimonio fu dichiarato indissolubile dalla legge civile non ostante che il legislatore si riferisse alle forme della Chiesa cattolica, le quali sono come un soggetto indispensabile.

Se non che, io dico: astrazione fatta della legge della Chiesa cattolica, il divorzio per legge civile si ammette e non si ammette secondo le condizioni della società, che deve essere da detta legge regolata. Ora è inutile che mi faccia a dimostrarvi che le condizioni nostre, che le condizioni d'Europa tutta incivilita sono tali, che importa meglio escludere il divorzio che ammetterlo. Quindi io dico che siamo ben felici in ciò di poter civilmente andare d'accordo colla Chiesa cattolica, la quale santificando il matrimonio, pone al medesimo il miglior suggello che possa avere per la sua indissolubilità. Nulla toglie adunque che, quantunque si ammetta una

forma civile pel contratto di matrimonio, si dichiari tuttavia nella stessa legge l'indissolubilità di esso.

Ma la maggior difficoltà che ci si oppone è la possibilità che succedano due matrimoni, civile l'uno e l'altro religioso. Si suppone cioè che un individuo già vincolato religiosamente con un matrimonio contratto secondo i riti della Chiesa, e non registrato secondo le pratiche civili, possa presentarsi al giudice, il quale può ammettere gli sposi a fare le loro dichiarazioni di matrimonio.

A questo riguardo faccio osservare, prima di ogni cosa, che a meno che si vogliano stabilire penalità contro il parroco che ammettesse gli sposi a contrarre il matrimonio al suo cospetto prima che fosse effettuato il contratto civile, a meno che, dico, si vogliano stabilire penalità, del resto lo stesso inconveniente avverrebbe quando pur vi fosse la separazione. E poi d'altronde la penalità non porterebbe seco la nullità dell'atto, e non impedirebbe di più il fatto stesso. Quindi il fatto potrebbe succedere quand'anche vi fosse una penalità, e quindi l'inconveniente sarebbe pur sempre lo stesso. Del resto, qualora si volesse una maggiore assicurazione a questo riguardo, si potrebbe forse venire a qualche temperamento.

Io credo che il Codice del regno delle Due Sicilie neghi gli effetti civili al matrimonio quantunque lo riconosca celebrato davanti alla Chiesa, e ciò non solo quando non sia seguita quella certa promessa solenne che richiedesi avanti all'autorità municipale, ma anche quando non siansi scrupolosamente osservate tutte le formalità prescritte dall'articolo 68 fino all'81 del Codice stesso che contiene tutte le formalità necessarie per compiere il contratto di matrimonio.

Se non che il più delle volte, se ciò succedesse, chi ne sarebbe imputabile? Il parroco che avrebbe contratto un matrimonio non ammesso dall'autorità civile, un matrimonio senza che fossero precedute le pubblicazioni, senza che il sindaco avesse spedito il certificato che nulla osti, e senza essersi informato se il matrimonio da lui celebrato fosse stato sì o no immediatamente registrato, lasciando così chi comparve a lui dinnanzi per solennizzare il matrimonio sotto le comminazioni della legge, la quale a chi non fa registrare il matrimonio minaccia e multe e carcere. Noi quindi, o vogliamo procedere di buon conto, o non lo vogliamo. Se vogliamo essere di buon conto dobbiamo confessare che questo sistema produrrebbe nè più nè meno che gli inconvenienti che nascerebbero dall'attuazione delle disposizioni del Codice civile francese in quella parte che separano interamente il contratto civile dal religioso. Se non saremo di buon conto, vi succederanno sicuramente inconvenienti, ma, ancora in questo caso, io penso che questi non saranno molto gravi. Di più, quando sarete per votare l'articolo relativo agli impedimenti derivanti da un primo matrimonio, voi vedrete se sarà il caso di farvi qualche addizione. Adunque, neanche la supposizione della possibilità di un secondo matrimonio potrebbe rimuovermi dall'adottare questo progetto di legge.

Quanto ai contratti compiuti all'estero, io non ho difficoltà a dichiarare che vedo derivar qualche dubbio dal modo con cui l'articolo è redatto, perchè veramente può darsi che, tutte le volte che vi ha un impedimento da cui, secondo il sistema della legge, il Re non potrebbe dispensare, ed il sommo pontefice lo potrebbe, succedono fuori Stato dei matrimoni i quali non possono approvarsi all'interno.

Io opinerei che vi si debba aggiungere che i matrimoni fatti all'estero sono validi quanto alla forma, se si è adoperata quella che è legale nel paese dove il matrimonio si è celebrato, purchè in esso nulla si compia che contravvenga alle

disposizioni attuali. In questo caso si potrebbe anche adottare la dizione del Codice civile francese, il quale stabilisce che i matrimoni contratti in paese estero tra i regnicoli, o tra un regnicolo ed uno straniero saranno validi, se siano stati celebrati colle forme colà stabilite, purchè preceduti dalle pubblicazioni che, secondo noi, sono prescritte dall'articolo 15, e quanto ai regnicoli, non si sia contravvenuto a veruna delle disposizioni contenute nel capo primo della presente legge.

Questo sarebbe l'emendamento che in ogni caso io proporrei.

Ora, dopo di aver difeso il progetto di legge dalle accuse generali che gli vennero mosse, vi propongo di esaminarlo nei quattro punti principali, i quali, ieri vi indicava con giustissimo metodo il ministro guardasigilli, cioè nelle condizioni e negli impedimenti, nella giurisdizione e nella forma, il che forse mi porgerà occasione di rispondere ad alcune delle difficoltà accennate dal deputato Mameli.

Ed in primo luogo, quanto agli impedimenti, io stimo che siamo perfettamente d'accordo in ciò colla Corte romana e colle leggi della Chiesa. Difatti gl'impedimenti maggiori, quelli di parentela più prossima, che sono proposti in questa legge sono pur quelli che sono adottati dalle leggi canoniche. Quanto agli impedimenti minori, io dico che non si ha che a seguire gli usi vigenti allorquando presso di noi applicavasi il Codice francese. Che cosa si praticava allora? Si ottenevano le dispense e con facilità, poichè trattasi di quegli impedimenti per cui la Chiesa non fa difficoltà. Ma mi si dice: che cosa farete dell'*exequatur*? Allora non se ne farà nulla, perchè la cosa sarà allo stesso punto come se si trattasse di dispense per impedimenti derivanti da cognazione spirituale, e allora tutti sanno che queste dispense vengono dalla Penitenzieria e non in forma tale, che abbiano bisogno del regio *exequatur*. (Bene!)

Il curato adunque potrà tranquillare la coscienza de' suoi parrocchiani e ottenere le dispense; e le otterrà per mezzo del vescovo, o scriverà direttamente alla Santa Sede. Dirò di più che nei Codici italiani, i quali in ciò, notate bene sono tutti redatti come la presente legge, è scritto che, occorrendo il caso di dispense, il Governo si metterà in ulteriori corrispondenze. Io dico che questo non era necessario di scriverlo nella legge, dacchè se il Governo arriverà a prendere concerti colla Santa Sede, perchè non potrà trasmettere delle domande per ottenere siffatte dispense? I cittadini ad ogni modo possono provvedersi, ed in questo non vi può essere assolutamente inconveniente.

Quanto agli impedimenti che notava il deputato Mameli essersi dimenticati, io non parlerò di quello stabilito dalle leggi canoniche fra cugini germani, perchè io lo credo non ancora più grave degli altri.

Quanto all'impedimento di pubblica onestà derivante dagli sponsali, dirò che non è più ammesso a termini del Codice civile, perchè questo non dà efficacia a simili sponsali: quindi io penso che le difficoltà maggiori che derivano dalla circostanza di questi impedimenti, che sono pur quelli portati dagli altri Codici, assolutamente non sussistono.

Ieri in primo luogo il ministro accennava alle condizioni dell'età e del consenso dei genitori. Quanto a queste condizioni, io vi farò una osservazione, che vi parrà singolare, ma che è conforme al vero. Allorquando fu comunicato ai Senati del regno il progetto del Codice Albertino, vi ebbero magistrati i quali dichiararono che si sarebbe potuto andare più oltre, che si sarebbe potuto far di più, e particolarmente il Senato di Savoia (ed è perciò che mi stupisce d'intendere

ora deputati savoardi parlare diversamente) diceva che la legge civile doveva prescrivere l'età ed il consenso, e che era il tempo di finirla con questi scandali i quali erano troppo frequenti: insomma il Senato stesso di Savoia ammetteva che si dovessero porre queste condizioni, le quali, notate pure, sono richieste dagli altri Codici italiani.

Ora parliamo della giurisdizione, e qui osservate che la giurisdizione ecclesiastica presso di noi, non è più nemmeno intatta. Essa fu già pregiudicata, come vi fu già altre volte osservato, dall'articolo 107 del Codice civile, perchè, quantunque in esso si dica che gli sponsali dichiarati validi dal giudice ecclesiastico, daranno luogo ai danni realmente sofferti, si limita per l'effetto di questi sponsali a questi danni realmente sofferti. Ora, la giurisdizione ecclesiastica andava più oltre, perchè poneva un ostacolo insuperabile negli sponsali dichiarati validi. Quindi la giurisdizione ecclesiastica non è più intatta.

Ma anche quanto alla giurisdizione, non ho che a ripetervi che in tutti i Codici italiani essa è dei tribunali ordinari in materia di separazione dei coniugi.

E qui avvertite ancora che all'occasione in cui il Senato di Savoia deliberava sul punto della giurisdizione, esso osservava, all'articolo in cui si dichiarava che non sarebbe lecita la separazione senza il concorso del giudice ecclesiastico, che esso aveva già maggior giurisdizione a questo riguardo, e citava (se pur non erro, giacchè sono alcuni giorni che ho letta quest'osservazione) alcune cause di separazione da esso decise ed alcune altre vertenti, e soggiungeva: guardatevi bene dal pregiudicare queste decisioni. Ciò non ostante, emanava il Codice con quell'articolo.

Con ciò voglio dire che in alcune parti dello Stato i supremi magistrati già erano investiti di poteri ben più ampi. Senonchè a questo riguardo noi non facciamo altro che quanto hanno fatto gli altri Stati.

Dirò ancora, quanto alla giurisdizione, che è pur rimarchevole leggere nel Codice civile gli articoli 125, 126 e 127, dove sono stabiliti i diritti e i doveri dei coniugi. Essi sono così concepiti:

« Art. 125. I coniugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso e assistenza.

« Art. 126. Il marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di obbedire al marito.

« Art. 127. La moglie è obbligata ad abitare col marito, ecc. »

Ora, secondo certe teorie che si vorrebbero qui sostenere, la legge civile non dovrebbe imporre questi obblighi, ma lasciarli all'autorità ecclesiastica. Ma se è vero che l'autorità civile ha il diritto di stabilire queste condizioni, ciò vuol dire che può pure stabilire la giurisdizione civile per farle eseguire. Per questa materia adunque assolutamente non credo che si possa parlare sul serio e dire che qui vi sia una lesione qualunque dei diritti della Chiesa.

Quanto alla forma, io penso che il Governo non avrebbe potuto interpretare meglio l'intenzione del deputato Menabrea, poichè egli disse che non voleva la separazione, ma sibbene l'emancipazione. Ora noi che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo adottata la separazione, non abbiamo voluta l'emancipazione quand'era necessario, così il matrimonio debbe celebrarsi secondo i riti della Chiesa cattolica e secondo i riti dei vari culti tollerati. Ma allorquando la Chiesa s'opponesse all'esecuzione di ciò che è portato dalla legge civile, allora è il caso di emancipazione, quindi bisogna venire ad altre misure, e bisogna che i cittadini siano uguali davanti alla legge nell'averne i mezzi per far rispettare i loro diritti, fra i quali avvi quello di accasarsi.

Questo diritto deve essere difeso con una forma civile, e questa è riservata per i casi in cui non si può fare altrimenti.

Or dunque, quali sono i casi di necessità? Io vi ho già dimostrato che o si tratta d'impedimenti, ed allora, la dispensa è facile ad ottenersi, o si tratta di opposizioni, ed allora bisogna adattarsi a queste disposizioni portate da una legge che è in vigore da 14 anni, e che non venne mai eseguita dalla curia.

Io non credo poi che questa forma possa dar luogo agli inconvenienti temuti dal deputato Mameli.

Egli disse che il parroco potrà celebrare matrimoni nei quali non siansi osservate le formalità della legge civile, e che perciò ci vuole una penalità. Io ebbi già occasione di dire che quando il parroco creda in coscienza di poter celebrare il matrimonio, egli lo farà non ostante la penalità; dirò di più che la penalità nel mio progetto era stabilita. Rispettando i motivi che indussero a toglierla, spiegherò le ragioni per le quali io l'avrei proposta.

L'articolo, se non isbaglio, 113 del Codice civile punisce coloro che sorprendono il parroco, ma non punisce solo i due coniugi, ma anche i loro complici e li dichiara punibili a mente del Codice penale. L'articolo 362 del Codice penale stabilisce la pena a questo riguardo, e voi troverete un articolo relativamente alle infrazioni che si commettono contro questa legge nel quale le pene stesse stabilite contro chi sorprende il parroco sono applicate a chi sorprende l'autorità civile, o non eseguisce le formalità dalla legge prescritte; ma siccome l'articolo 113 punisce non solo i coniugi, ma anche i fautori e complici, io aveva proposto nel mio progetto che si applicassero queste pene eziandio alle persone tutte nel Codice civile contemplate; cosicchè se succedesse qualche matrimonio senza che sia preceduto dall'adempiimento delle formalità civili, quando un ecclesiastico non fosse in buona fede, dovesse rimanere alla stessa pena soggetto. Io rispetto la delicatezza per cui questa pena fu tolta, e non insisterò a tale riguardo.

Ad ogni modo, quantunque non vi sia questa penalità, tuttavia saranno ben pochi i matrimoni che si faranno a questo modo, perchè in sostanza io non so quanti saranno i cittadini i quali vorranno contrarre un matrimonio che non produca gli effetti civili.

Ma il deputato Mameli ha fatto molte supposizioni e ne ha fatto tante che non stanno nemmeno in proporzione del suo ingegno, chè il suo ingegno avrebbe potuto anche farne di più; ma queste appunto sono molto ingegnose.

Egli ha supposto tutti i casi possibili; ma, studiate fin che volete, non farete mai una legge che possa prevenire tutti i casi possibili.

Egli ha detto: in quale condizione si troveranno i coniugi tra la registrazione e la celebrazione del matrimonio? Si troveranno nella condizione di coloro che non hanno ancora contratto il matrimonio. (*Risa di adesione*) Se viene una malattia, il sindaco si trasferisce alla casa dell'ammalato, e pel caso d'accidente, esso può anche sopravvenire in presenza del parroco, quindi io non so come si possa studiar tanto per trovare come vi siano tante difficoltà. (*Bene! Bravo!*)

Io penso che, tutto ben calcolato, e ritenuto che nei 910 di questa disposizione non si fa che ripetere quelle stesse disposizioni che sono contenute in tutti gli altri Codici forestieri ed italiani, anche i più scrupolosi possono dare il loro voto alla legge; tuttavia io mi riservo quando saremo a parlare dell'impedimento del primo matrimonio, di vedere se vi sarà modo di fare qualche emendamento a questo riguardo

onde tranquillare sempre più le coscienze le più timorate, e giustamente gelose della concordia delle leggi civili colla legge della propria religione e massime della religione dello Stato. (*Vivi segni d'approvazione*)

BELLONO. Al punto a cui è pervenuta la discussione, io non scenderò a discutere le particolari disposizioni della legge che credo inaccettabili, sia perchè ciò mi dilungherebbe dalla brevità che mi sono prefisso, sia perchè vuole giustizia che io riconosca come molti degl'inconvenienti cui dava luogo la originaria redazione del progetto, sono ora in gran parte, dove più, dovè meno, felicemente rimediati, mercè i molti emendamenti che venne poi presentandoci la Commissione.

Nemmeno io discuterò sul principio onde s'informa la legge; a questo proposito dichiaro che in massima accetto la teoria che ieri esponeva così lucidamente ed eruditamente l'onorevole signor ministro di giustizia.

L'unica questione che io muovo non versa sul principio che io riconosco, ma sul modo di attuazione di questo principio.

Ora io dico che la legge proposta non è tale che soddisfaccia all'autonomia ed alla dignità della società civile, e che mentre non potrà mai essere gradita alla Chiesa, e getterà il turbamento nella coscienza di molti, contiene il germe d'inconvenienti gravissimi, che si possono verificare con detrimento della pubblica moralità.

La legge, ho detto, mentre proclama il principio della separazione, non soddisfa e non provvede alla dignità della società civile. Niun dubbio infatti che a questa compete il diritto di proclamare che il matrimonio *come contratto* è un atto civile, ed esclusivamente civile, e che come tale va soggetto alla potestà temporale ed alle leggi dello Stato, le quali determinano la capacità dei contraenti, le condizioni, la forma del contratto e gli effetti che ne derivano. Ora, io scorgo in questa legge che la società civile, in persona dei suoi magistrati, non interviene altrimenti fuorchè a registrare materialmente un atto seguito davanti un ministro della Chiesa.

Nessuna interrogazione per parte del magistrato civile si indirizza ai contraenti, nessuna dichiarazione emana dai medesimi relativamente al loro consenso, nessuna interposizione d'autorità, nessuna proclamazione che accenni ad un atto solenne, alla mutata condizione personale, ai diritti ed ai doveri che contraggono gli sposi rispetto a sè medesimi ed alla società.

In tal guisa il più importante degli atti della vita sociale si riduce ad una scena muta, nella quale si registra e si trascrive ciò che altrove si è fatto, si è detto e si è scritto, nè più nè meno di quanto succederebbe se supponessimo che tutti i nostri cittadini contraessero matrimonio in estero Stato a mille leghe di distanza dal loro domicilio.

Dunque, il primo inconveniente della legge, a parer mio, è la delegazione che si dà alla potestà ecclesiastica della celebrazione dell'atto civile, delegazione la quale, almeno rispetto alla forma, consacra e conferma il sistema del Codice nostro, il sistema cioè della forma, o piuttosto (mi si consenta di dirlo) il sistema della confusione di due poteri, e contraddice così il sistema della separazione nell'istante medesimo in cui lo proclama; ma io per me sarei pure dispostissimo ad accettare di buon grado questa contraddizione, ove ella fosse il risultamento di presi accordi fra i due poteri, imperciocchè si può bene transigere sulla rigida teoria di principii astratti, ogniqua volta si conseguisca il beneficio della pace e della concordia fra la Chiesa e lo Stato. Questa legge

però, mi si permetta il dirlo, non è guari fatta per agevolare la via a raggiungere questo scopo.

E per verità se dalle forme noi passiamo alle cose, se dall'apparenza passiamo alla realtà, qual è la parte che qui viene fatta alla Chiesa? Larghissima invero e molto onorifica, se noi guardiamo alla nuda apparenza della precedenza che le si accorda; ma altrettanto illusoria, per non dir peggio, se noi guardiamo alla sostanza della cosa.

L'articolo 20 della legge indirizza rigorosamente e senza remissione, in qualsiasi caso, gli sposi alla Chiesa, e loro impone di presentarsi al ministro del loro culto; ma l'articolo che segue immediatamente gli fa certi che, qualunque accoglimento si faccia alla domanda che essi porgeranno, ciò non rileva allo scopo del matrimonio che abbiansi prefisso di voler celebrare; voglia o non voglia, possa o non possa il ministro del culto procedere al rito religioso, sta disposto immediatamente ai loro cenni altro ministro civile, sta disposto un altro rito, per cui si compirà il matrimonio.

Avvi di più: il ministro del culto avrà potuto procedere, avrà proceduto al rito religioso. L'atto sarà regolarmente seguito, sarà firmato dalle parti, dai testi, dal parroco, o dal pastore; l'articolo 1 cioè nullameno proclama apertamente che quell'atto è nullo, che esso non ha data, che, come lettera morta, non produce effetti civili di sorta, che legalmente non esiste.

E qui si noti che forse contro l'intenzione dell'autore del progetto, e contro l'intenzione della Commissione medesima si verrebbe a derogare improvvidamente, a mio avviso, all'articolo 106 del Codice civile, che però l'articolo 17 del progetto di legge dichiara di voler mantenere.

Ed invero, a mente del Codice civile, gli sponsali, purchè ne consti da una scrittura firmata dalle due parti, quando anche sia una semplice scritta privata, hanno effetto civile, e questo effetto può essere invocato dinanzi ai tribunali ed ha per conseguenza il risarcimento dei danni. Qui per contro noi avremo, a tenore della legge, la firma delle parti, quella dei due testi, ulteriormente quella del parroco, come ministro della Chiesa, ma non avremo un contratto di sponsali, perchè, quando, ad istanza di una delle parti sottoscritte a quell'atto, si volesse evocare l'altro sposo riluttante in giudizio, onde almeno conseguire i danni, non potrebbe quella scrittura essere titolo valido in giudizio, perchè l'azione civile è certamente un effetto civile dell'atto, e qui la legge non riconosce verun effetto civile in quest'atto.

Ora, io domando nuovamente se quando dall'apparenza noi passiamo alla sostanza, e da una finzione legale alla verità, noi possiamo dire che questa legge possa mai essere gradita alla Chiesa e da lei riconosciuta.

Ieri, o signori, si è parlato di accordi con Roma; ognuno può avere il suo modo di vedere a questo proposito, a me perciò sarà lecito esprimere l'opinione mia. Respingerei in qualunque tempo qualsiasi accordo, il quale apporti rinuncia o lesione dei diritti o della dignità della società civile; ma per contro, qualunque accordo sia compatibile colla coscienza dei nostri diritti, colla coscienza della nostra dignità, non solo lo accetterei, ma lo terrei come un beneficio per lo Stato, e credo che il paese avrebbe di che rallegrarsene.

Io non aveva l'onore di sedere nel Parlamento nel 1850, alloraquando furono sancite le prime leggi, le quali riflettono il nostro diritto pubblico ecclesiastico. Sarei glorioso, lo dico in oggi, di aver preso parte alla discussione, ed alla votazione di quelle leggi, perchè in tutte le disposizioni al-

lora sancite, il Parlamento ha proceduto mostrando l'intimo convincimento di rivendicare diritti inalienabili appartenenti allo Stato, e non è trasceso di un minimo punto; quindi, insino a quando, come condizione di accordo, ci si porrà innanzi l'obbligo di modificare in parte quelle nostre nuove disposizioni legislative, noi saremo sempre in diritto di dire: ciò che si è fatto, si è fatto legalmente, lecitamente; si è fatto coll'intimo convincimento di un diritto che si rivendicava; la giustizia non ci obbliga a modificare in alcuna sua parte questa nuova legislazione. Se però si sancisse in oggi questa legge, e se, col tempo, nelle trattative d'accordo che si aprissero poi ci si dicesse: dichiarate se in buona fede siete convinti che in questa legge siasi fatta alla Chiesa quella parte di dignità, di rispettosì riguardi che le è dovuta; io, fin d'ora dichiaro che sarei disposto, e la mia coscienza mi imporrebbe di rispondere: sì, è vero, i rapporti della società civile colla Chiesa in questa legge non sono quali li detta il dovere di convenienza, quali li detta la deferenza ed il rispetto che le dobbiamo professare. (*Rumori a sinistra*) Questo è il mio intimo convincimento.

Ora dirò ancora poche parole circa gl'inconvenienti a cui dà luogo la legge, e non ne accennerò che un solo. Mi duole di non veder più presente l'onorevole deputato Galvagno, inquantochè l'inconveniente più grave che potrà derivarne veramente con maggior lesione della pubblica moralità nel mio convincimento, è proprio quello di cui egli mostrava di far così poco conto. Sì, o signori, è impossibile contestarlo; ammessa questa legge, avremo l'occasione più o meno frequente, ma tuttavia non così rara, come fu detto, di pubblici scandali e di sciagure domestiche. (*Rumori a sinistra*)

Abbiano la bontà di lasciarmi parlare, credo avere il diritto di dire apertamente la mia opinione. Si supponga la legge sancita; l'autore stesso del progetto ha preveduto che rare volte la formalità prescritta della registrazione succederà quasi simultaneamente o nel giorno medesimo in cui avrà luogo la celebrazione. La lettera stessa della legge dice che l'atto prenderà data e produrrà effetti civili dal giorno della celebrazione. Ciò vuol dire che lo stesso corso logico delle idee di chi ha compilata la legge, l'ha indotto a riconoscere ed a ritenere che effettivamente celebrazione e registrazione non seguiranno pressochè mai nel giorno stesso; ora suppongasì, per causa di malattia od altra ragione qualunque, un ritardo di 2, 3 o 4 giorni (e questa non è supposizione che si scosti dal vero), se in quest'intervallo o per leggerezza, o per aperta malafede, o per una smania gelosa che altri gli desti, od anche per un pentimento che muova da cause ragionevoli, viene il marito a mutare proposito, sapendo che gli basta il rifiutarsi alla registrazione, egli vi si rifiuterà; la legge sarà impotente ad obbligarlo: ebbene, io domando quale sarà la condizione della sposa che non è più donzella, che non è moglie, che non è vedova. Siccome poi è convinzione radicata e confermata dalla tradizione dei secoli che a legittimare la convivenza coniugale basta per certo compiere al rito religioso, e siccome il rifiuto di iniziare la convivenza per parte della sposa sarebbe interpretato come sospetto ingiurioso all'onore ed alla lealtà dello sposo, perciò, dovendo ritenere come iniziata la vita coniugale fra gli sposi già uniti dalla Chiesa, io domando quale sarà la condizione della prole concepita.

Essa potrà essere prole naturale della madre, ma non potrà tampoco aspirare al grado di prole naturale rispetto al padre; io domando ancora ciò che avverrà e qual rimedio o qual vendetta, diciamolo pure, porgerà la nostra legge a

questa sposa tradita, allorquando, in capo ad un mese, o a due mesi, lo sposo che la abbandona passerà a nuovo matrimonio con altra donna.

Ma, si dice, questi casi sono rari...

BROFFERIO. Domando la parola.

BELLONO. Non saranno pur troppo tanto rari quanto si suppone; ma ammetto che siano rarissimi, ed io chieggo se sia morale, se sia giusta, se sia provvida una legge, la quale ammette queste conseguenze, e non porge soddisfazione, o conforto a questa sposa tradita, ed alla famiglia profondamente offesa nell'onore; e chi non vede che sorgeranno e inimicizie e vendette, e che questi casi saranno occasione di reati e di disordini, di scandali e di delitti?

Ora, se fosse necessità assoluta il sancire un principio, il quale conduca a queste conseguenze per avere una legge sul matrimonio, si potrebbe dire almeno: è una necessità a cui non si può ovviare; bisogna in certi casi tollerare tutto ciò che permette la provvidenza che succeda. Ma chi ha mai detto che non si possa fare una buona legge, ed ovviare agli inconvenienti che nasceranno da questa?

Per queste principali considerazioni, io dichiaro che sono disposto a votare una legge sul matrimonio come contratto civile; non posso tuttavia dare il mio voto a questa che ci venne proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Viora ha la parola.

VIORA. Ieri udendo le cose molto gravemente esposte da parecchi oratori che assunsero la difesa della legge, e che questa difesa fornirono completa, io entrai nel sentimento di dovermi astenere dall'imprendere a propugnarne la causa, perchè pensava che era meglio che questa discussione fosse accelerata.

Però le osservazioni che venne facendo l'onorevole deputato Mameli mi pongono in qualche modo nella necessità di manifestare il mio avviso ed esporre le ragioni per cui credo accettabile la legge e per la quale non mancherò di dare il mio voto favorevole.

Lascio da parte le considerazioni che andava facendo contro la legge il deputato Bellono, il quale crede che in questa legge sia più compromesso il potere civile e la sua dignità, anzichè soddisfatto alle giuste esigenze del potere spirituale. Io tengo una sentenza affatto opposta, perchè a me pare che le disposizioni di questa legge se possono essere tacciate in ordine alla loro redazione (cui la Commissione in gran parte ha già emendato, e cui si potrà definitivamente correggere nella discussione degli articoli), sono però in complesso commendevoli perchè questa legge usa al potere spirituale tutti i voluti riguardi, per cui questo potere non potrà menar lagni, tranne che voglia dedurli da tutt'altra causa.

Io trovo lodevole il nesso degli articoli 20 e 21 per cui tende la legge con mezzi indiretti a promuovere nel contratto del matrimonio l'osservanza del precetto religioso, cosa lodevole perchè usa riguardo alle consuetudini invalse, cui ogni legislatore deve por mente, affinchè le leggi siano conformi ai costumi.

Non credo dunque accettabili le osservazioni dell'onorevole deputato Bellono, e vengo a quelle assai più gravi, che fin da ieri faceva, e che oggi ha afforzato il deputato Mameli; vengo all'argomento che io credo fondamentale in questa legge, la separazione del contratto dal matrimonio. Di questa tesi intendo tener parola, tanto da far manifesta la mia opinione in proposito.

Non mi meravigliai quando ebbi ad udire che il deputato Mameli non professava chiaramente la tesi della separazione

del contratto dal rito divino del sacramento, ma cercasse invece di scartare la questione della separazione, questione però che implicitamente pregiudicò adducendo speciali argomenti contro essa separazione, ed ingegnandosi di dimostrare gl'inconvenienti a parte a parte che possono nascere dall'applicare al matrimonio la legge civile, anzichè la canonica intorno agli impedimenti. Mi meraviglierei ancor meno se dichiarasse francamente che egli opina non potersi distinguere il contratto dal sacramento, perchè ben mi ricordo come in una circostanza notevole per coloro che appartengono alla Università torinese, egli rifiutasse una tesi ad un dotto professore di questo Ateneo per ciò appunto che distingueva il sacramento dal contratto. (Bravo! a sinistra)

Mi rincresce che non sia presente il deputato Mameli, ma sarà, non ne dubito, informato delle mie parole, e potrà rispondere; siccome però ho appunto preso la parola per attenuare l'impressione che potrebbe aver fatto il discorso dell'onorevole Mameli intorno agli inconvenienti che potrebbero nascere dalla separazione della civile dalla legge ecclesiastica, in ordine agli impedimenti, non posso così dispensarmi dal trattare la questione della separazione e dal parlare del deputato Mameli.

Un professore che seppe nella lunga sua carriera, coi faticosi e profondi suoi studi meritarsi la stima di tutti i suoi colleghi, il quale forse potrebbe come chi che sia errare, ma uomo di perfetta buona fede sarebbe pure sempre nelle sue sincerissime convinzioni; questo professore ha sostenuto che debba il contratto disgiungersi dal sacramento, appunto perchè non si supponga che il potere temporale non possa di per sé sancire leggi e regolare il contratto secondo che il bisogno dei tempi e l'esigenza sociale richieggano; presentata questa tesi all'autorità, si volle interpretare nel senso che egli non volesse già il sacramento dal contratto disgiungere, ma negare il sacramento, cosa questa assolutamente assurda, cosa assurda tanto più, imperocchè dai trattati vari che egli ha scritto e pubblicato sul diritto canonico, ad ogni tratto si poteva raccogliere che egli non voleva negare il sacramento, ma lo ammetteva sempre spiegandone i requisiti essenziali, e facendo su di ciò un commento completo.

Forse che tutti coloro che separano il contratto dal sacramento negano quest'ultimo? Ma sarebbe demenza.

E sopra questo argomento credo di dovermi lagnare di quei deputati che siedono dal lato opposto della Camera, i quali, credendo non buona la legge di cui si tratta, ricorsero ad una opinione teologica che qualificherò di ultra-cattolica, la quale non essendo mai stata sanzionata dalla Chiesa, non può ostare all'opinione che fa la separazione dell'atto civile dal religioso; essi possono sostenere che nel loro senso non sia da disgiungersi il contratto dal sacramento, e dimostrarlo con tutti gli argomenti che credono opportuni, ma non devono spacciare questo avviso per decisione; non debbono spacciarlo per domma, non debbono cercare di imbarazzare le coscienze quando gli oracoli della Chiesa non hanno pronunziato. (Bravo!)

Già il signor ministro ieri, con argomenti esposti facondamente e con tutta la forza della convinzione, con argomenti desunti da fonti storiche e da autorità irrefragabili, ha dimostrato come non sia tacciabile di acattolico colui il quale sostiene che il sacramento è disgiunto dal contratto; che sopra il contratto il potere civile può provvedere; può stabilire la capacità dei contraenti, disporre intorno agli impedimenti, cambiarne e sancirne la forma rispetto al foro civile ed in ordine ai civili effetti senza che menomamente violi il potere spirituale della Chiesa, tutto relativo al sacramento.

Questa tesi egli ha dimostrato verissima ed accettabile colla citazione di un dottore prestantissimo che la Chiesa ritenne sempre come maestro delle più pure e più sincere ed autorevoli sue dottrine.

Egli ha citato ancora un altro scrittore, cui certamente non darà nel resto il suo pieno suffragio, come non glielo diamo noi, ma l'ha citato appunto per rispondere a quella parte del Parlamento, la quale, facendosi promotrice dei diritti della Chiesa più che nol sia la Chiesa stessa, voleva qui tradurre come violatori del dogma cattolico coloro che nel soggetto disputabile hanno contraria sentenza, e che non sono meno teneri della religione dei loro padri.

Io aggiungerò ancora l'autorità di un Domenico Soto, il quale è stato deputato al Concilio di Trento da Carlo V, e che aveva fama di uno dei più celebri teologi dei suoi tempi, e che scrisse in una delle sue celebrate opere, che il matrimonio come contratto molto bene si disgiunge dal sacramento, e che tanto si disgiunge, che i principi possono intorno al contratto disporre di per sé senza che valga l'obbiezione ch'egli appella cavillo (notate l'espressione), non potere l'autorità civile toccare alla materia del sacramento, consistente nel contratto, avvegnachè, egli continua, il sacramento non tolse il contratto, il quale rimane sottoposto all'impero delle civili sanzioni.

Nell'opinione di Domenico Soto concorrono poi altri luminari della Chiesa ed apologisti e santi padri e teologi da non potersi comprendere come questa dottrina sia stata quivi bistrattata come fu.

Si citava ancora il Concilio di Trento, e si voleva opporre questa autorità alla legge di cui è caso. Ma il Concilio Tridentino non osta menomamente alla cattolicità dell'atto legislativo.

Il Concilio Tridentino dovette principalmente proporsi di regolare il matrimonio nella sfera del fòro ecclesiastico; e ciò senza condizione; ma quanto al fòro civile vi debbe essere la condizione che sia accettato e ritenuto dai popoli. E nessuno intendendo di diniegare alla Chiesa la facoltà di stabilire impedimenti, non vi può essere gravame.

Riducasi adunque la legge in discussione al suo vero valore, ai suoi effetti.

Essa, questa legge, si limita a diniegare i civili effetti ai contratti matrimoniali, i quali, conformi alle leggi canoniche, non lo fossero alla legge medesima civile.

Diniegando siffatti civili effetti, il potere civile non trascende i limiti di sua competenza: sta rigorosamente in questi limiti, e non lo si può tacciare di recar gravame quando regola un contratto sebben diversamente da quanto statuiscano i canoni. Tutto sta nella differenza degli effetti e della sfera del fòro ecclesiastico e laicale. Quando la legge nostra non pretende ingerirsi negli impedimenti, negli effetti spirituali, nella forma del contratto rispetto alla Chiesa; quando la Chiesa sarà sempre rispettata in tutto quanto vorrà osservarsi nel contratto come materia di sacramento e solo la legge di cui trattiamo impererà nella giurisdizione nelle forme e negli effetti civili di questo contratto rimpetto al civile consorzio, ogni difficoltà è risolta.

Ma si dice: nasceranno inconvenienti dalla separazione del matrimonio come sacramento e del contratto civile, potendo accadere che nel fòro civile un matrimonio sussista e non sussista nel fòro ecclesiastico, e viceversa; e da alcuni, e segnatamente dal deputato Mameli, si argomentò di notare vari di questi inconvenienti sotto diversi aspetti.

Io non nego qualche inconveniente, sebbene assai raro, per cui potrà accadere che colui che avesse contratto

matrimonio validamente dinanzi allo Stato, non si trovasse vincolato avanti la Chiesa, ed all'incontro. Già il deputato Galvagno diede tali repliche e fece tali osservazioni che dimostrano quanta esagerazione vi sia nei temuti inconvenienti. Ma, il ripeto, alcuni di essi possono avvenire.

Ma d'onde, o signori, facendo una questione di principio, donde nascerà quest'inconveniente per cui, separata la materia del contratto dal sacramento, e separata la giurisdizione dell'una e dell'altra podestà, si fa possibile che lo Stato giudichi diversamente da quello che giudichi la Chiesa? Questa diversità, o signori, viene dalla natura medesima delle cose, viene da quella sapienza che ispirò l'istitutore della Chiesa a separare la Chiesa medesima dall'impero civile, e coll'ordinare alla Chiesa che lasciasse a Cesare quello che a Cesare apparteneva; quest'inconveniente nasce dalla natura delle due società. Questi inconvenienti dipendono dall'ordine loro diverso, per cui non possono sempre le due istituzioni camminare insieme e conformemente.

Ma veniamo ai casi pratici. Vi ricorda, o signori, come si passasse la questione morale e giuridica degl'interessi moderni e legittimi sul danaro imprestato a non poveri, quando non vi era lucro cessante e danno emergente prima del Breve della sacra Penitenzieria 16 settembre 1830? Allora la legge morale e divina era interpretata nel fòro di coscienza in modo a rendere illecita la percezione degl'interessi siffatti, e la legge civile li approvava?

Questo stato di cose durava sino al Breve del 1830, per forma del quale la Penitenzieria dichiarò non doversi inquietare coloro che sostenevano essere lecito percepire l'interesse del 5 per cento, in forza della sola legge del principe e senz'altro titolo di danno emergente e lucro cessante, e ciò fino a tanto che la Santa Sede avesse emessa una decisione definitiva.

Prima di questo Breve l'opinione dei teologi più reputati, l'opinione cattolica, creduta più illuminata, perchè professata dai più dotti e venerandi personaggi del clero, dichiarava illeciti gl'interessi, sebbene non usurari. Il tribunale gli ammetteva; quindi conflitti nel fòro civile ed ecclesiastico.

Quindi gli uomini di più timorata coscienza si lagnavano di questi conflitti, e ne udii io qualcuno dolersi, massime dopo aver ricorso ai più riputati professori di teologia dell'Ateneo torinese, i quali tenevano che gli interessi legali nelle dette circostanze fossero riprovati dalle sacre carte.

Questo vuol dire che la differenza della legge morale e della giuridica, delle massime destinate a regnare nel fòro civile e nel fòro ecclesiastico è cosa superiore alla volontà degli uomini: che legare l'una all'altra così strettamente che non possano separarsi ed evolversi liberamente a vicenda è contrastare un ordine superiore cui nulla varrà a vincere giammai.

Che se queste riflessioni non bastano ad attutire i timori degl'inconvenienti che possono nascere dal sottrarre il contratto del matrimonio all'influenza delle leggi canoniche, sottomettendolo soltanto alle civili, io dirò a coloro che si adoprano a far spiccare questi inconvenienti ad ogni articolo della legge preoccupando la discussione degli articoli; ma se non volete inconvenienti che sono inerenti alla separazione delle due cose e delle due società, lagnatevi soltanto che siano per sua intrinseca natura distinte lo Stato e la Chiesa, distinto il loro diverso fine, i mezzi, l'ordinamento e tutto insomma che li informa.

Considerate gli inconvenienti più gravi nascenti dal sistema di confusione dei due poteri, ma non vogliate che il potere

civile faccia legge per la perfezione morale, lasciando questa perfezione all'influenza della Chiesa, lasciando che la Chiesa colla persuasione, colle esortazioni, colle preghiere, colle istanze metta in pratica quel sublime detto che tutta la sua legge si riduce ad una effusione di nobilissimo amore: non guastate l'opera di lei colla forza.

Lasciate che la Chiesa usi tutti i suoi mezzi onde ottenere quella perfezione morale di cui siete tanto zelanti. Io applaudo al vostro fervore, e mi auguro che produca buoni frutti; ma non vogliate far violenza alle coscienze, non vogliate che la legge civile obblighi i cittadini ad essere assolutamente religiosi e far sacrifici nel mondo, che siano detestati e considerati insopportabili, sebbene procaccino laude di perfetti cristiani avanti al foro ecclesiastico. (*Bravo! Bene!*)

Da quel lato opposto della Camera sorgeva ieri un'obiezione pur essa gravissima, obiezione di un tenore assai diverso da quegli inconvenienti che finora andai esaminando, obiezione che non si vuole niente meno che fondare sull'unanime consenso di tutta la magistratura del paese.

È grave, o signori, l'obiezione che si fa ad una legge che ha per missione di regolare il primo e principale contratto della società, quello del matrimonio su cui è fondata la famiglia, onde tutti originano i diritti privati; è grave questa obiezione, quando si dice: vedete, la magistratura sarà tutta contraria alla vostra legge.

DE VIRY. Je demande la parole.

VIOIRA. Quest'obiezione è gravissima, perchè quando la magistratura tutta avversasse la legge, ella non si potrebbe più nullamente eseguire. Ma io tengo un avviso assolutamente contrario. Dacchè io, consultando la storia, veggo che la magistratura in tutti gli Stati, generalmente parlando (chè ora intendo parlare di quello che accade più universalmente), si recò sempre e grandemente a cuore di difendere i diritti del principato e dei popoli, di limitare le pretese di chi voleva con non giusta ingerenza opporre ostacolo allo sviluppo ed al progresso della civile società, di limitare le eccessive esigenze clericali.

In questo le Università furono degne emule delle magistrature.

E se noi ci rechiamo col pensiero alle epoche remote a cui in Francia cominciò a manifestarsi lo spirito d'indipendenza dello Stato dalla Chiesa nelle cose temporali, noi vedremo come allo sviluppo ed all'organizzazione di questo principio abbia recato l'opera sua massima e stragrande la magistratura unita coll'Università.

Voi concorrerete facilmente in questa sentenza quando vi piaccia di considerare che la legge che è presentata dal Ministero, più o meno è compresa nella legge francese, è una derivazione, sebbene a piccole proporzioni, della legge francese.

La legge francese sul matrimonio si vuole imputare allo spirito rivoluzionario; piacciavi di credere che la legge francese sul matrimonio non è dovuta alla vertigine rivoluzionaria, ma che è dovuta ai principii professati dal clero gallicano, alla celeberrima dichiarazione del clero medesimo del 1682.

Osservo che questa legge e la legge francese sono una conseguenza della dichiarazione del clero gallicano, anzichè dello spirito rivoluzionario, perchè io riconosco che il concordato stato conchiuso tra Napoleone ed il pontefice nell'anno IX della repubblica, e la legge del 18 germinale anno X, molte cose e disposizioni aboliscono che contro la religione aveva introdotto lo spirito rivoluzionario nel 1791 e

nel 1793; ma certamente non venne in capo nè a Napoleone nè al pontefice che approvò il concordato che si abolisse la legge del matrimonio. Questo vi prova che questa legge non è effetto dello spirito rivoluzionario, i cui dettati furono tutti soppressi dal succitato concordato.

Ma io vado più innanzi, o signori: la legge presente e quella francese sul matrimonio traggono origine come da propria, naturale, irrefutabile causa, dalla massima che la Chiesa non deve disporre del temporale e che il temporale è riservato al potere civile.

Diffatti nella dichiarazione del clero francese dove vennero sancite le libertà della Chiesa gallicana, vi sta il principio assoluto, perchè venga disgiunto il potere spirituale dal temporale.

Il clero gallicano ha dichiarato in grande Assemblea, articolo 1: « Le pape et l'Eglise elle-même n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et non temporelles et civiles; maxime qui fonde (notate signori) l'entière indépendance du pouvoir temporel. »

Questa dichiarazione, o signori, trae origine da tempi remoti e dalle varie pragmatiche sanzioni dei re di Francia in difesa della libertà gallicana, e trae segnatamente origine dalla pragmatica sanzione di Luigi IX, stato santificato dalla Corte romana, la quale, onorando a tal modo l'autore della pragmatica sanzione, ha pure santificato l'uso delle libertà gallicane. (*Sensazione*)

Dopo la pragmatica sanzione del 1268, Luigi IX adottò un ordinamento per porre un ostacolo al libero esercizio della giurisdizione ecclesiastica nelle cose temporali, volendo ed ordinando che fosse rifiutata l'esecuzione delle sentenze ecclesiastiche col braccio degli ufficiali regi, se questi non avevano apposto il visto che nulla ostasse al buon diritto.

Venne di poi l'appellazione come d'abuso, introdottasi per opera del consigliere del re Pietro De Cugnière, ed il Parlamento di Parigi ne fu investito avendo emanato un decreto d'abuso fino dal 1376.

E si fu alla metà del secolo xv che un avvocato del Re al Parlamento di Parigi (Barbin) stabiliva il principio che si poteva appellare dalla giurisdizione ecclesiastica come di abuso in cose temporali.

Io imparo dalla storia francese, che si andò sempre ripetendo la stessa questione tra i chierici che volevano ingerenze nelle cose temporali e tra i consiglieri del Re e specialmente i suoi procuratori generali, i suoi avvocati generali ed i rappresentanti della magistratura, che volevano che il chiericato fosse trattenuto nei limiti del potere spirituale.

Carlo VII rinnovava la pragmatica sanzione di Luigi IX ed il Parlamento di Parigi tosto la registrava a malgrado delle proteste di Pio II nella sua decretale *Execrabilis et inauditus*.

Luigi XI rievocava di nuovo la pragmatica delle gallicane libertà prima in parte, poi in tutto, ed il Parlamento si rifiutava alla registrazione: lo stesso procuratore generale, il Saint-Romain, e tutta l'Università si opponeva.

Eguale energia di opposizione per parte del Parlamento di Parigi e dell'Università, quando Francesco I conchiuse con Leone X il concordato compromettente gran parte delle libertà della pragmatica sanzione sempre combattuta, e sempre per opera del Parlamento risorta.

Finalmente la stessa resistenza indefessa del Parlamento di Parigi quando si trattò dell'accettazione del Concilio di Trento nella parte disciplinare.

Questo schizzo storico vi avrà, o signori, persuasi che la magistratura in Francia fu antica e costante, e vigile guardiana dei diritti dello Stato contro le invasioni dei chierici, ed all'opera instancabile ed intelligente del Parlamento di Parigi seppe associarsi l'Università nell'opporli alla mistura delle cose sacre e profane.

Le grandi istituzioni, a meno le particolarità dei contorni, si assomigliano dappertutto, e noi non dobbiamo credere che da altro spirito sia animata la magistratura subalpina, tranne che da quello che informò la tanto insigne magistratura francese.

Nessun motivo per credere che vogliano i nostri magistrati nell'esecuzione della legge del matrimonio, che è sottoposta alle nostre deliberazioni, venir meno in quell'amore patrio che si è la più splendida corona di qualsiasi grande istituzione.

Che sappiano del resto i nostri magistrati con onorevole fermezza far rispettare le leggi una volta sancite, lo prova il nessun incaglio incontrato nell'osservanza della legge 9 aprile 1830 sulla soppressione del foro ecclesiastico e la vertenza dell'arcivescovo Fransoni avanti il magistrato d'Appello di Torino, senza far cenno della fermezza mostrata già per lo passato nelle materie di regio *exequatur* ed altre somiglianti.

Rigettiamo adunque quell'opposizione che contro la legge in discussione si volle dedurre da uno spirito avverso, gratuitamente attribuito a tutti i nostri magistrati; la rigettiamo, perchè gli atti di questa stessa magistratura, tanto in antico che odiernamente, attestano il contrario; perchè sarebbe assurdo supporre che venisse meno per la giustizia quell'ardore che è per la religione, essendo amendue figlie del cielo.

Noi crediamo, o signori, che la legge presentata possa, senza ombra di dubbio, recare un grande miglioramento, cioè che il potere, che eccede i limiti della sua sfera, abbia a rientrare a poco a poco nella medesima; apprezziamo anche come immenso beneficio di questo sistema, che allorchando il potere ecclesiastico si limiterà allo spirituale, si otterrà il vantaggio che non vi sia più intolleranza civile. Voi ben conoscete la distanza immensa che corre tra l'intolleranza civile e la religiosa. È giusto che la Chiesa usi intolleranza religiosamente, ma non civilmente. Essa, come istituzione suprema, la quale tende alla verità ed al bene assoluto, non può ammettere che vi siano altri mezzi che guidino al desiderato fine, tranne quelli segnati da lei.

Questo stesso naturale spirito di esclusione, il quale deve regolarla nella sua spirituale missione, diventa insopportabile nelle cose temporali, e qui sta il male.

Io conchiudo dicendo che molte difficoltà si vennero opponendo a questa legge, ma le difficoltà però non sono tali da potere ritardare un tanto beneficio al paese, che l'attende da lungo tempo con impazienza. Permettetemi, o signori, di dirvi che forse nessuno crederà, quando questa legge fosse ora ricusata, nessuno crederà che sia stata differita per averla migliore e per aver agio a correggerne le mende, ma si penserà invece che sia stata ricusata, perchè non si vuole adottare un principio tanto generalmente sentito, e noi, come rappresentanti del popolo, falliremmo in ciò grandemente alla nostra missione. *(Vivi applausi)*

MAMELI Io non seguirò il deputato Viora sul terreno su cui ha combattuto; io ho emesso chiaramente la mia idea, che debba il contratto civile distinguersi dal sacramento; anzi ho citato articoli di legge in conformità di quanto ha detto il signor ministro per dimostrare che molte disposizioni con-

trarie ai sacri canoni si erano già introdotte nel Codice civile e segnatamente negli articoli 106, 152 e 173. Vuole di più? Per dargli una prova del mio convincimento, citerò lo stesso Concilio tridentino in conformità di quanto diceva ieri il signor ministro guardasigilli.

Il Concilio tridentino non ha condannato quelli che dicono che il potere civile possa stabilire impedimenti, ma bensì quelli che dicono che non possa stabilire impedimenti.

Il fatto personale per cui ho chiesto la parola, e di cui sono stato informato, riguarda al trattato del professore Nuyts. Io la prego di persuadersi che i fatti risultano chiari e netti dai documenti, e che non vi sarà mai occasione in cui io mi abbia a trovare in contraddizione coi miei principii.

Il professore Nuyts scrisse una tesi, nella quale era stabilito un principio dommatico; si trattava cioè di stabilire se il matrimonio fosse o non fosse sacramento, e quello che io ho sostituito (la memoria non mi tradisce certamente) è nei termini posti dallo stesso professore Nuyts; l'attuale presidente del Consiglio universitario può farne fede. Ammettevo il principio stesso, doversi cioè nel matrimonio distinguere il contratto ed il sacramento, e dicevo in un'altra tesi: « In quanto è sacramento, noi riconosciamo il potere della Chiesa. » Mi ricordo delle precise parole:

« In matrimonio distinguimus rationem contractus et rationem sacramenti.

« Contractus effectus a lege civili pendent. Quatenus est sacramentum verum potestatem Ecclesie inficiatur. »

Vede dunque che io ho consacrato lo stesso principio. Legga la tesi, che credo sia di un certo Collegno, e vedrà la verità confermata. Del resto, quali siano i miei sentimenti, già abbastanza ebbi ad esprimerli nel discorso da me fatto al Senato, quando si trattava appunto della giurisdizione ecclesiastica. Io dissi allora che una nazione non sarebbe mai abbastanza forte e potente, quando non mettesse una giusta linea di separazione fra il sacro ed il profano, il temporale e lo spirituale, il divino e l'umano. Parlo di documenti stampati che da nessuno si possono contraddire e smentire. *(Bravo! a destra)*

VIORA. Domando la parola. Io intendo ristabilire il fatto. Non voglio...

MAMELI. Ristabilisca il fatto coll'appoggio di documenti.

VIORA. Il professore Nuyts, zelante degli interessi dello Stato, come di quelli della Chiesa, aveva stabilito la proposizione che non avesse già il Signore eretto a sacramento il contratto, non avesse confuso il sacramento col contratto, ma avesse bensì istituito il sacramento a favore del contratto e per la sua santificazione.

Questa dizione lasciava intatta assolutamente la dottrina cattolica, ma respingeva dalla mente dei giovani il germe della confusione, da cui gl'insegnanti credono che possano nascere danni allo Stato. Il professore Nuyts aveva stampato la tesi in questo modo. Io non voglio qui ripetere la redazione, che sarebbe inutile. Il ministro Mameli ha combattuto quella redazione. Io non voglio adesso entrare nei motivi per cui il professore Nuyts abbia ceduto, certo non avrebbe dovuto cedere, ma il signor ministro l'ha combattuta, ed il professore ha dovuto soffrire. Questo è il fatto; le tesi sono stampate; quando si voglia contestare il fatto, non si ha che a ricorrere ad esse. *(Bravo! a sinistra)*

MAMELI. I fatti sono travisati; il professore Nuyts scrisse nella sua tesi che il matrimonio non era sacramento.

VIORA. Non lo ammetto. *(Rumori)*

MAMELI. È così. Le parole sono: « Non esse sacramentum, sed simplicem esse ritum a Christo institutum. » Ecco quali sono le parole della tesi; esse così suonano, che il matrimonio è un semplice rito istituito da Cristo. Questa era la sua proposizione.

Del resto, per far vedere come io mi regolava quando era ministro, aggiungerò che ho fatto convocare il Consiglio universitario con intervento dei professori, ed essi hanno riconosciuto che la proposizione era erronea; il professore Nuyts l'ha emendata; l'emendamento non ha piaciuto; gli è stata data un'altra formola, ed egli è stato interpellato a dire se voleva accettarla, giacchè il diritto di far la tesi era suo, ed il professore Nuyts l'accettò senza replica.

Questo è il vero fatto che risulta dalla tesi e dai testimoni viventi, quale è lo stesso presidente dell'Università. Non si troverà un verbo di più nè di meno di quel che ho detto.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Angius.

Voci. Si lasci parlare prima il deputato Pateri!

PRESIDENTE. Ma allora la discussione non continua più sulla legge.

Voci. Sì! sì! Ma prima continui su questo incidente!

MAMELI. Domando la parola. Io non posso ammettere la discussione su questo terreno senzachè si producano dei documenti; vengano le tesi stampate; ecco ciò che pretendo. Non si sorprenda alcuno... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Mi pare che quest'incidente sia terminato.

Voci a sinistra. No! no!

PRESIDENTE. Consulto la Camera se intenda che la discussione continui su questo incidente.

(Fatta prova e controprova, la Camera delibera affermativamente.)

La parola spetta al deputato Pateri.

PATERI. Credo mio dovere di prendere la parola in difesa di un dotto mio collega, della cui amicizia mi tengo grandemente onorato, onde accennare quale sia la dottrina da esso professata, dottrina da lungo tempo insegnata in quest'Università dai professori di dritto canonico, ed in nessun verso, a mio avviso, contraria a quella della Chiesa.

Nel suo trattato del matrimonio il professore Nuyts, mentre ammette essersi da Cristo istituito il sacramento del matrimonio, dimostra ad un tempo non avere perciò questo cessato di essere un vero contratto, e come tale essere soggetto alla potestà temporale.

Che tale sia la dottrina del sullodato professore lo chiariscono le parole del trattato che ho fra le mani.

Al n° 860, parlando del matrimonio quale sacramento, così si esprime:

« Fu da Cristo istituito il sacramento del matrimonio, il quale santifica i coniugi, perfeziona il loro amore, conferma la loro indissolubile unione e li munisce di grazia divina per bene adempiere i propri doveri. »

Tali cose premesse, accenna poscia quale sia la materia, quale la forma, quale il ministro del sacramento del matrimonio; tant'è falso che neghi la di lui istituzione.

Parlando quindi del matrimonio quale contratto, stabilisce che, come tale, è soggetto al potere civile, e perciò spetta alla civile legge il dare a quello norma, nè puossi al civile legislatore negare il diritto di definire quali siano gl'impedimenti dirimenti; a quale riguardo egli pure dimostra ciò che fu ieri sì sapientemente dall'onorevole guardasigilli provato, che consentanea, cioè, dire si debbe non solo alle dottrine degli scrittori, ma sibbene anche a quelle dei padri della Chiesa e dei Concilii, l'opinione da esso sostenuta, relativa al potere civile di stabilire gl'impedimenti dirimenti.

Che nei primi tempi della Chiesa il potere civile eserci tale potere; la Chiesa riconobbe gli impedimenti dalla società civile costituiti ed a quelli si riferi; e solo nei tempi che vennero dopo cominciò la Chiesa ad esercire questo diritto; che infine l'anzidetta opinione è per nulla contraria alle disposizioni del Concilio di Trento.

Passando ora più particolarmente a fare cenno della tesi di cui parlò l'onorevole deputato Mameli, osserverò essersi, egli è vero, da taluno eccitato il dubbio di cui si ebbe a fare cenno, ma tale dubbio, a mio avviso, si propose perchè non era stata bene afferrata l'idea del professore.

Si ravvisò avesse il professore Nuyts negata l'istituzione del sacramento del matrimonio, perchè in quella tesi dicevasi che Cristo non aveva elevato il contratto del matrimonio alla dignità di sacramento.

Ma con tali parole si diceva bensì che non si era data la qualità di sacramento al contratto; che, se è lecito di così esprimersi, il sacramento non aveva assorbito il contratto; in guisa che, istituito il sacramento, non competesse più alla società civile verun potere sul matrimonio; ma non si negava il sacramento.

Che anzi nella stessa tesi si riconosceva l'esistenza del sacramento e si faceva questione se il matrimonio fra cattolici possa essere valido quale contratto senza che sia sacramento, ossia se tutti indistintamente i matrimoni dei cristiani abbiano la dignità di sacramento.

Convien quindi dire che le parole del professore Nuyts furono frantese, non già che fossero quelle contrarie alla dottrina della Chiesa.

Conchiuderò coll'osservare che il professore Nuyts, sia nei suoi trattati, che nelle sue tesi sostenne quella dottrina che ai passati tempi fu sempre dai professori di dritto canonico, ed in ispecie dal Bon, Berardi e Marengo sostenuta, che cioè il matrimonio, quale contratto, è soggetto al potere civile, quale sacramento alla potestà della Chiesa; dottrina che non puossi al certo, a mio avviso, dire acattolica.

MAMELI. Io posso senza difficoltà concedere che le intenzioni del professore Nuyts sono tali quali le dipinge l'onorevole deputato Pateri; posso ben concedere che dal complesso del suo trattato si rileva ciò essere vero, ma l'onorevole Pateri mi accorderà che il mettere in una tesi stampata (poichè di queste sole io parlo) quelle sole parole da me citate, si lasciava luogo ad un equivoco, e in materia religiosa non ci vogliono equivoci. Del resto a mia giustificazione dirò che appena mi fu presentata la tesi, siccome lo studente si ritrovava in grande imbarazzo nell'averla a difendere, e lo stesso ripetitore glielo aveva fatto presente, io non feci altro che invitare il presidente a convocare il Consiglio universitario ed a comunicargli queste tesi.

Quando io ebbi l'avviso dei professori e del Consiglio e che essi convennero che le tesi in quel modo non erano bene concepite, il professore Nuyts fu invitato, non da me, perchè ebbi la delicatezza di non fargli verun rimprovero, ma dallo stesso presidente del Consiglio universitario a volere riformare le sue tesi. Egli si mostrò ragionevolissimo, e di buon animo le riformò. Posso poi accertare la Camera che nè prima, nè dopo fu detta una parola di rimprovero al professore.

Questa è la semplice verità, e costituisco testimonio tutto il Consiglio universitario che in quanto ho detto non vi è una sillaba che sia contro l'esattezza o la verità.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata. (È appoggiata.)

DI REVEL. Domando la parola contro la chiusura.

In una quistione di tanta gravità io crederei di far atto pusillanimo se non venissi anch'io ad espormi alla disapprovazione che parte da un lato di questa Camera quando si viene a parlare in un senso diverso dalle sue opinioni... (*Rumori a sinistra e interruzione*)

Io non intendo entrare nella quistione che si agita in questo Consesso, imperocchè parmi che la controversia abbia assai più forse un'apparenza teologica, che politica.

Io lascio le discussioni teologiche, mentre se avessi su questo punto a illuminarmi, credo che ricorrerei di preferenza ad un consultore fuori di questa Camera (*Ilarità*); ma attenendomi alle quistioni politiche, parmi di poter dire ancora una parola. Signori, noi ci occupiamo con moltissimo calore, con molta furia (*Bisbiglio*) di una legge quasi che sia questa che debba avere la preferenza sovra ogni altra, e che interessi più da vicino le sorti del paese; io non divido questa convinzione, e penso che questa legge, anzichè migliorare la condizione del paese forse la deteriorerà, poichè sono persuaso che quando avremo gettato nel paese una nuova sorgente di disordini... (*Rumori prolungati che interrompono l'oratore*)

MANTELLI. Si chiami all'ordine!

DI REVEL. Io credo che si dovrebbe piuttosto chiamare all'ordine chi mi interrompe. (*Bene! a destra*)

La mia opinione è libera, o signori, quanto quella che hanno espressa i signori (*Volgendosi al lato sinistro della Camera*) ed ho diritto di esprimerla.

SUFFA. La Camera rispetta tutte le opinioni; i rumori vengono dalle tribune.

PRESIDENTE. Rammenterò alle gallerie che i regolamenti interni vietano qualunque segno di approvazione o disapprovazione, quindi ne le invito all'osservanza.

DI REVEL. Io credo che questa legge getterà nuovo germe di discordia nel paese, e che inoltre ci allontaneremo sempre più dal supremo scopo che ci siamo prefissi in questa Sessione, che è quello di ristabilire l'equilibrio nelle finanze. Se noi termineremo la Sessione senza aver nulla operato in questa gravissima bisogna (*Una voce dalle tribune. Grazie al Senato!*), poichè per me la quistione che domina tutto è la finanziaria, noi perderemo quel credito che già abbiamo acquistato.

La quistione che ora ci intrattiene, è per essa gravissima, ma io penso che volendola discutere così in fretta, quasi in certo modo per sorpresa... (*Mormorio a sinistra*) Sissignori! Io ripeto, quando una legge di tale importanza ci è presentata ai 12 del mese, e 18 giorni dopo si vuole deliberare, e ci è proposta senza il corredo di verun documento, quantunque si sappia che tutte le Corti di giustizia, tutti gli avvocati generali furono consultati intorno ad essa, non si potrà chiamare con ragione precipitata? In poche parole, una legge che si presenta in modo assoluto, come non suscettiva di soffrire veruna modificazione, e che all'indomane viene cambiata per l'intera sua metà, io dico che non è ponderata, e che si getta nel paese per un fine politico, per rendere impossibile ogni ulteriore accordo colla Santa Sede. (*Rumori dalle gallerie*) Questa è la mia opinione, signori, io non la cambio per far piacere a nessuno. (*Movimenti*)

In sostanza, signori, io non voglio qui gettare un germe di disunione nella Camera, ma intendo semplicemente dichiarare che io non sono di parere che questa legge possa produrre buoni effetti nel paese, che anzi vado convinto che accrescerà i germi di discordia.

Nel momento in cui abbiamo tanti doveri da adempiere

verso il nostro paese, e fra questi quello principalissimo di rifornire le casse delle nostre finanze, entrerebbero noi in una via, che ci potrà condurre a conseguenze non prevedibili?

Abbiamo attorno di noi grandi potenze che ci guardano con occhio minaccioso, e noi, invece di unirli, invece di rinforzarci, gettiamo nel paese germi di maggiori divisioni... (*Rumori nella Camera e dalle gallerie*) Quanto io dico è la mia opinione; e quantunque vegga che la Camera, con mio rincrescimento, non sia per abbracciarla, io la mantengo.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Non posso lasciare senza una protesta le parole che furono pronunziate dall'onorevole conte di Revel, e per la gravità dell'imputazione che venne fatta al Ministero, e per l'autorità della persona da cui essa emana.

Non è esatto che la legge sia stata presentata per rendere impossibili gli accordi con Roma.

Al Governo sta a cuore la concordia tra il potere civile e lo spirituale, e tratta con Roma; ma tratta solo quanto alle cose per le quali crede che il consenso della Santa Sede sia necessario (*Bene! Bravo!*); il Governo è nell'irremovibile persuasione che questa materia sia di esclusiva competenza del potere civile (*Bravo! bravo!*), e che il trattare ora nel Parlamento di una legge di matrimonio, non sia cosa che abbia ad alterare in alcun modo i negoziati con Roma.

Giacchè ho preso la parola, mi è pure necessario di fare una protesta contro una parola che si udì nella discussione, a cui non ho risposto nel discorso di ieri. Si disse ieri che questa legge nessuno avrebbe osato presentarla mentre viveva il magnanimo Carlo Alberto (*Movimenti*); io affermo che nessuno può credere sotto il suo successore chicchessia trovi qualche maggiore facilità nel far ciò che possa tornare ad oltraggio della religione. Io respingo e respingerò sempre con tutte le mie forze ogni discussione, ogni parola, che faccia risalire i rimproveri al di là di quella sfera dove debbono stare i dibattimenti parlamentari. (*Vivi segni di approvazione*)

Debbo ancora fare un'altra protesta contro le parole pronunziate ieri dal penultimo oratore.

L'onorevole deputato De Viry ha detto che nessuna delle opinioni da esso espresse non aveva l'approvazione di tutti i magistrati del regno. Consultati essi su questa grave questione, nei suoi primordi vi fu, e non poteva a meno di esservi, fra loro qualche discrepanza d'opinione; questa diversità di pareri esclude appunto l'unanimità di cui ha parlato.

Del resto io credo che il deputato De Viry non abbia diritto di parlare qui a nome della magistratura del regno contro chi la fiducia del Re chiamò all'onore di esserle capo. (*Applausi*)

Venendo poi a rispondere ai rimproveri di minore importanza rivolti a me e ad altri oratori, perchè fossimo cioè entrati nel campo della teologia, dirò che io amerei assai e consiglieri alla Camera di attenersi alle questioni di giustizia e di opportunità politica, ma allorchè, contro una legge proposta dal Governo, si viene ad invocare l'autorità della religione, io credo sia prudente che le dottrine di questa religione vogliansi esporre alla Camera nel modo con cui debbono essere studiate nei grandi monumenti della sua storia, e nelle sue sublimi tradizioni, non già nelle pagine della *Civiltà cattolica*, dell'*Univers*, dell'*Armonia* e dell'*Echo du Mont-Blanc*. (*Vivi applausi*)

Rispondo ancora all'altro rimprovero che si sia mutata per metà la legge. Si è mutata in parte la redazione della legge, e questo non fa meraviglia, presentata come fu dopo molti studi, è vero, ma dopo pochi giorni che io era entrato al Mi-

nistero. Questa mutazione però, questi emendamenti (e ciò apparirà dalla discussione che si farà) non alterano in nessuna loro parte la sostanza della legge, ed i suoi principii fondamentali.

A riguardo di questi, il Governo è irremovibile; e non solo non ammette emendamenti di fondo, ma non accetterebbe la legge altrimenti emendata; però esso accoglie tutti gli emendamenti che ne agevolino l'esecuzione, che ne rendano l'applicazione più spedita, che ne migliorino la forma; e di questa natura, io lo ripeto, credo che saranno riconosciuti quelli che furono testè proposti e stampati. (*Bene!*)

DI REVEL. L'onorevole ministro che mi ha risposto non ha sicuramente capite le mie intenzioni e le mie parole. Io non ho detto che fosse necessario per questa legge di prendere accordi colla Santa Sede, ma dichiarai che, pubblicandosi essa nei termini in cui è concepita, si rendevano impossibili gli ulteriori accordi con Roma, i quali per quanto è in me, desidero che riescano a buon fine.

Parmi di aver detto queste parole, e ne attesto la stenografia. Io non ho inteso dire che questa legge si debba presentare d'accordo con Roma, ma intendo solamente che essa sia fatta in modo che possa essere osservata ne' due sensi, cioè nel senso temporale e nel senso spirituale. Io trovo in questa legge un articolo che non mi sento di votare, e se al medesimo si facesse qualche emendamento che mi paresse accettabile, nella sostanza, sul complesso della legge, non avrei gravi osservazioni a fare.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Non è necessario che io dica all'onorevole conte di Revel quanto io rispetti le sue opinioni. Mi pare di aver udito nelle sue prime parole (forse avrà sbagliato) com'egli andasse persuaso che si volevano rendere impossibili gli accordi con Roma. Se si è detto questo, protesto che questa non fu e non sarà mai l'intenzione del Governo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato De Viry.

DE VIRY. Messieurs, je me vois forcé, malgré moi, de venir donner une explication à cette Chambre, puisque l'on a invoqué les paroles que j'ai prononcées à la dernière séance.

Personne n'est ici que le représentant de la nation; aussi n'est-ce point comme représentant de la magistrature, honneur auquel je ne saurais prétendre, car ce serait trop pour moi, mais bien comme représentant de l'une des parties de la nation, et, par conséquent, de la nation elle-même, que je me trouve dans cette enceinte, et c'est comme tel, et seulement en cette qualité, que j'ai parlé.

Lorsque j'ai dit, dans mon discours, que les opinions que j'émettais ne rencontreraient certainement pas la désapprobation des magistrats du royaume, je n'ai point entendu dire par ces paroles que j'étais sûr qu'elles seraient approuvées par tous les magistrats, sans exception; j'ai simplement voulu émettre une opinion, et je ne crois pas, au reste, que les principes que j'ai manifestés dans mon discours d'hier puissent mériter leur désapprobation; car, enfin, j'ai dit que nous avions des négociations entamées avec Rome, et qu'il nous convenait de laisser terminer ces négociations avant de sanctionner cette loi, et je prie monsieur le ministre de l'intérieur de vérifier que c'est ainsi que je me suis exprimé au commencement de mon principal discours, lorsque j'ai parlé de nos négociations avec Rome.

C'est à cette même difficulté que j'ai entendu rapporter les paroles que j'ai prononcées plus tard, lorsque j'ai répondu à l'interruption qui m'avait été faite. Donc, messieurs, je vous prie de vous en persuader, je n'ose aspirer à tout l'honneur

que vous voulez me faire; par mes paroles, j'ai voulu seulement énoncer un fait, une opinion à moi personnelle.

Il me resterait encore à dire, lorsqu'on a parlé des divers avis des Cours d'appel, que je sais parfaitement que les différentes Cours d'appel ont été consultées dans le temps sur la loi du mariage civil, et personne, plus que moi, n'a revendiqué davantage la séparation des deux pouvoirs, leur parfaite indépendance.

Ce n'est donc pas quant au fond que je critique la loi, mais bien quant à la forme, parce que je crois que l'on a laissé aller nos affaires avec Rome à un tel point, que l'on ne peut pas présenter la loi dans ce moment et dans cet état de choses. Seulement je dirai que je ne crois pas que l'on ait soumis aux Cours d'appel la loi qu'on nous présente aujourd'hui.

Plusieurs observations ont encore été présentées par l'honorable député Galvagno: il a parlé de l'opinion que j'ai émise relativement...

PRESIDENTE. Mi scusi, ma le aveva solo accordata la parola per una spiegazione personale.

DE VIRY. Allora parlerò nella discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Siccome si è chiesta la chiusura, io non posso che metterla ai voti.

DE FORESTA. Domando la parola contro la chiusura.

BROFFERIO. L'ho domandata io prima sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Brofferio.

BROFFERIO. Sono io che due volte ho chiesta l'urgenza di questa legge: l'ho chiesta perchè ogni dilazione in tanto grave ed ardua questione pregiudicava grandemente al buon successo della medesima; e ciò fu così bene compreso da tutta la Camera che l'urgenza venne senza opposizione decretata; ma se io raccomandava la sollecitudine non era coll'intenzione che si dovesse imporre la legge quasi per sorpresa alla minorità della Camera che intende di oppugnarla.

Quasi sempre ho fatto parte della minorità, anzi il più delle volte fui minorità nella minorità stessa; e so quanto inique e ingiusto mi sembrasse il silenzio arbitrariamente imposto dalla maggioranza. Ora che per avventura mi trovo col Ministero e colla maggioranza, mi sento in obbligo di pregare la Camera a non voler soffocare questa discussione perchè non si mancherà di dire in appresso che la legge fu imposta, che non si lasciò parlare, che non si lasciò combattere, che si ebbe paura delle ragioni avversarie; ed importa che il paese sappia che si è detto tutto quello che si è pensato, e che la legge fu conseguenza di una libera e compiuta discussione. Per quanto adunque io desidero di vedere il termine di questo faticoso dibattimento, desidero ancor più che sia fatta a tutti facoltà di aprire senza ritegno i proprii pensieri.

Io sono così convinto della verità e della giustizia della causa che difendo, che non solo non pavento gli argomenti de' miei avversari, ma amo di provarli per combatterli, e per far manifesto come in capo di tutte le riforme debba stare questa che abbiamo promossa. (*Bene!*)

Sarebbe inoltre imprudente lasciare senza risposta le legali considerazioni del deputato Bellono e del deputato Mameli che sin qui non furono ancora compiutamente distrutte; ed ho fede che prima che termini la discussione potrà dimostrarsi che le inconseguenze, i danni e gli scandali temuti dal deputato Bellono e dal deputato Mameli non sussistono; e tanto meno che possa esservi pericolo di tradita vergine, la quale, in virtù di questa legge, possa trovarsi nel caso di essere, come disse un poeta satirico né vedova, né sposa, né

zitella. (*Risu di adesione*) Chiedo pertanto si continui la discussione. (Bene! Sì! sì! *da tutte le parti*)

PRESIDENTE. Il deputato Deforesta intende ancora di parlare contro la chiusura?

DEFORESTA. In seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Brofferio, io rinuncio alla parola.

BALBO. Domando la parola per fare una proposizione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BALBO. Ho chiesto la parola, non per prolungare la discussione generale, ma per domandare al signor presidente ed alla Camera se credono che sia questo il momento opportuno di promuovere la questione di sospensione della legge e del suo rinvio all'altra parte della Sessione. Io vorrei dire pochissime parole, perchè, come sa la Camera, non sono né giureconsulto, né teologo, né oratore. Ma non sono certo se sia questo il momento più opportuno.

Voci. Sì! sì!

BALBO. Avendo udito che parecchi oratori trovarono molto difettosa questa legge quale fu presentata, io credeva che conchiudessero doversene sospendere la votazione, e rimandarla alla nostra Commissione od al Ministero.

La dignità del nostro Parlamento altamente richiede, a parer mio, che questa legge esca ben fatta; molti hanno dimostrato che non è tale. Il signor guardasigilli e la Commissione hanno presentati d'accordo molti emendamenti, questi emendamenti sono stati redatti in tutta fretta, ed in tutta fretta fu pure redatta l'intera legge quale ci venne presentata.

Io non sono, ripeto, né giureconsulto, né teologo, epperò incapace di giudicare se questi emendamenti raggiungano lo scopo, ma attenendomi al semplice mio criterio, mi pare, che nel modo in cui vennero fatti, non sia probabile che essi siano perfetti. Qui non si tratta di leggi d'amministrazione, né di leggi finanziarie, le quali ancorchè escano alquanto imperfette, non è cosa di sì grave importanza come per la presente legge riguardante punti di giurisprudenza, e punti così contrastati, siccome quelli che la medesima racchiude.

La nostra antica magistratura salì in grande riputazione, in tale riputazione che non penso esagerare chiamandola europea, e ciò malgrado io stimo che le si possa muovere il rimprovero di avere mostrato troppa suscettività nelle questioni canoniche, e di non avere voluto sopportare certi difetti che si potevano benissimo sopportare.

Ora, se tanto per parte della Commissione incaricata dal Ministero, che per parte dei magistrati d'Appello cui fu sottoposta questa legge, si è riconosciuto essere il presente progetto pieno d'imperfezioni, mal combinato, come odo anche a dire da tutti i lati di questa Camera, e da persone che possono darne giudizio competente, io domando che figura facciamo noi se il nostro Parlamento, il quale ha una riputazione (rispettivamente alla sua età) grande in Europa, al punto che il Parlamento inglese già ci rese giustizia, e in ogni parte d'Europa le persone più colte e giudiciose, specialmente se furono testimoni delle nostre discussioni, tuttodì ce la rendono, che figura farebbe il nostro Parlamento, ripeto, ove sanzionasse una legge la quale fosse veramente mal concepita e mal fatta, come da ogni parte della Camera odo gl'intelligenti dire essere questa? Ne scapiterebbe senza dubbio la nostra riputazione; mentre al contrario se si rimanda ad un'altra Sessione, il Ministero avrebbe soddisfatto all'impegno che o bene o male (secondo me male) ha assunto. La discussione che si ebbe in questi giorni potrebbe, se non farci prescindere affatto (del che ho poca speranza), almeno accorciare di molto la futura discussione, e allora

forse, avendoci i dibattimenti fatti dimostrata la insufficienza di questa legge, sarebbe possibile che senza troppe passioni di parte e pacatamente essa si discutesse e migliorasse.

Io domando se non sarebbe onorevole pel nostro Parlamento, e per la forma di Governo che noi vogliamo mantenere e migliorare ad ogni costo, che si rimandasse questa discussione a tempi migliori, a Camera meglio informata, a Governo meglio informato, a Commissione meglio informata.

Per questi motivi io propongo che questa discussione sia rimandata alla seconda parte dell'attuale Sessione.

E questa proposizione io la faccio malgrado la mia opinione, perchè io protesto che la mia opinione, me lo perdoni la Camera, imperocchè essa è forse più esagerata di quella espressa da altri, non è già che lo Stato abbia o non abbia il diritto, poichè io mi dichiaro assolutamente incompetente a giudicare la questione di diritto, avendo fatto in mia vita sette soli mesi di studi legali, ma sibbene che non sia conveniente a nessuno Stato di ingerirsi del contratto del matrimonio, e che convenga rimettere interamente tal cosa alla religione; ciò facendo, lo Stato ci guadagnerà, poichè non vi è Stato, di qualunque religione egli sia, per morale che sia, il quale abbia verso i cittadini un'autorità morale tale da stare a petto di quella che esercita la religione, qualunque essa sia.

Le religioni entrano nell'intimo del cuore, penetrano nella vita intima e vanno fin là dove l'influenza dello Stato tenterebbe invano d'entrare. Questo regolerà alcune esteriorità, ma non potrà mai regolare la moralità del matrimonio come la regola qualunque religione.

Voci. Anche il buddismo? Anche la turca? (*ilarità*)

BALBO. Capisco le obiezioni che si possono fare a questo mio modo di vedere; io non mi darò briga di rispondervi, e perchè ci vorrebbe una lunga digressione, e per una ragione ancora migliore, che sono persuaso di non persuadere. (*Risa*)

Secondo quest'opinione, che molti troveranno esageratissima, sembrerà che io non dovrei proporre la sospensione della legge, ma dovrei votare contro essa, come veramente voterò a qualunque epoca dessa si presenti, a meno che fosse puramente una legge di registrazione, nel qual caso la voterei molto volentieri, ma anche coll'intendimento di votare contro qualunque legge sul matrimonio civile. Siccome io prendo interesse al bene del Parlamento e del paese, io propongo che si rimandi la discussione di questa legge al secondo periodo della Sessione.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Balbo.

(È appoggiata.)

BROFFERIO. Il deputato Balbo ha dic iarata francamente (della qual cosa gli fo encomio) la sua opinione; egli chiede la sospensione di questa legge, non perchè la voglia sospesa, ma perchè la vuole soppressa; perchè spera che, o non tornerà più in discussione, o tornerà in circostanze per lui migliori.

BALBO. (*Interrompendo*) No, no! Non è questo che ho detto.

BROFFERIO. Io gli ho fatto encomio della sua schiettezza; permetta che mi esprima schiettamente anch'io. (*Risa generali*)

Non è nuova tattica nei Parlamenti, quando non si vuole una legge, di proporre la sospensione; è un'abilità di cui non fo imputazione ad alcuno, e di cui nessuno può offendersi; molto meno il deputato Balbo che ha confessato di non

volere la legge, per cui sarebbe lieto di mandarla alle calende greche.

Perchè vuole il deputato Balbo che si maturi questa legge? Perchè, dice egli, non è buona.

Ma per essere buona, secondo la sua opinione, bisogna che perda ogni traccia di civile contratto, e sia puramente ecclesiastica; ciò significa che il deputato Balbo chiede tempo perchè una legge non buona diventi cattiva; in altri detti non vuole nè questa, nè alcun'altra legge sul matrimonio; vuole le cose come sono e come stanno.

Quindi la sospensione, torno a ripeterlo, non è altro, per il deputato Balbo, che soppressione.

Il perchè siasi promossa la discussione di questa legge è notissimo. La legge Siccardi dava argomento, non dirò a perturbazioni, non ad agitazioni nel paese, ma dava pretesto a quelli che non amano le nostre istituzioni, di promuovere disordini e scandali; e non mancano, come ognuno vede, questi incorreggibili nemici della libertà di adoperare pur oggi i noti artifizii per eccitare le ree passioni in nome della più santa delle religioni.

Or bene, giacchè i pericoli di questa condizione di cose noi li abbiamo deliberatamente affrontati colla presentazione, coll'accoglienza e colla discussione di questa legge, è egli da savio il sospendere per rimettere tutto in questione un'altra volta?

Giacchè adunque siamo discesi in quest'arena, conoscendo le difficoltà, sapendo con quali nemici dobbiamo combattere e interni ed esterni, ragione vuole che seguitiamo la nostra via, e coroniamo finalmente le speranze della nazione, la quale da così gran tempo ci va chiedendo questa provvida riforma.

Per tal modo noi compieremo al debito nostro verso la patria, e non ci toglieremo da una difficoltà per entrare subito in altra maggiore. E poichè si è già detto una volta che quando si presentavano le leggi Siccardi, sarebbe stato assai meglio che, tutto ad un tratto, si fosse compiuta la grande opera, non rinnoviamo adesso lo stesso errore sospendendo una discussione che omai volge al suo termine. Andiamo avanti coraggiosamente, non temiamo sognate agitazioni, effimere perturbazioni; abbiamo con noi il diritto, abbiamo la religione, abbiamo la giustizia, abbiamo il Governo, abbiamo la nazione: avanti! (*Segni d'approvazione*)

Ci diceva l'onorevole Balbo che bisogna inviare questa legge ad un Governo meglio informato, a Commissione meglio informata, a Camera meglio informata.

Il Governo sono due anni e mezzo che studia; pare adunque che abbia avuto tempo ad informarsi (*ilarità*); egli ha interrogato il Consiglio di Stato, ha interrogata la magistratura e tutte le persone da cui ha creduto poter avere lumi; dunque, ripeto, il Governo è bene informato, o almeno dobbiamo crederlo. (*ilarità*)

La Commissione, dopo le discussioni che ebbero luogo negli uffizi, dopo la discussione che si agitò due volte nel suo seno, dopo gli emendamenti che ha proposto, i quali provano che si è addentrata nelle viscere della legge, è più che informatissima.

Quanto alla Camera, invito il deputato Balbo a non maravigliarsi se trova che alcuni giureconsulti siano fra di loro in contrasto. I giureconsulti non vanno d'accordo fra essi più che i teologi ed i canonisti. Se il deputato Balbo vuole attendere il miracolo della concordia dei teologi e degli avvocati, gli dico io che il tempo di votare la legge non verrà mai più. (*Risa d'approvazione*)

Del resto, qual migliore studio per la Camera che quello

della discussione. Nessuna solitaria meditazione equivale alla luce che si fa dal contrasto delle opinioni; e, malgrado la discordanza delle opinioni, spero che finiremo per persuaderci tutti, o quasi tutti, che, se questa legge porta seco alcuni inconvenienti per non essersi adottata schiettamente e semplicemente la nota disposizione del Codice francese, sana tuttavolta il paese da tante piaghe, ed è, malgrado de' suoi difetti, portatrice di grandi benefizi.

Che giova riuscire sempre il vecchio rimprovero dei romani concordati? Si è tante volte detto e ripetuto, e chiarissimamente dimostrato che nelle cose del nostro Governo Roma non può, non deve immischiarsi, e tante volte si è fatta inutilmente la prova di spedire legati a Roma dove non trovarono altro che inganni e umiliazioni, che il persistere in questo argomento è più che puerile ostinazione. E d'altronde, nè per settimane, nè per mesi, nè per anni cangierà, rimanendo noi liberi, questo stato di cose; quindi la sospensione del deputato Balbo nulla migliora, a nulla provvede, nemmeno per questa parte.

Sono preziosi in questa questione i momenti: *fugit hora!* ma poichè siamo entrati in questo aringo, andiamo avanti: il retrocedere ora sarebbe pusillanimità. Mostriamo che siamo forti nel sentimento del dovere nostro, che siamo perseveranti nella via della giustizia; e si accerti il Governo, si accerti la Camera che, nè per note straniere, nè per interne macchinazioni, nè per vani rumori, si potrà mettere ostacolo allo svolgimento delle nostre leggi, al consolidamento delle nostre istituzioni. Conchiudo che si rigetti la proposta del deputato Balbo. (*Bravo! a sinistra*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

BALBO. L'ho domandata io per un fatto personale.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta al deputato Balbo per un fatto personale.

BALBO. Io credeva di aver guadagnato questo nella mia lunga vita di essere almeno stimato uomo alieno da secondi fini; e quanto al caso di cui ora si tratta, è molto evidente che non ho avuto mai un doppio scopo in mira, perchè mi rimane abbastanza d'intelligenza per capire che guastava appunto la mia proposizione sospensiva, col dire che rigettava la legge. Parlando delle mie opinioni in fine del mio discorso, ne ho parlato per un eccesso di sincerità, ed in questo eccesso sono più soggetto a cadere che in quello dei secondi fini.

Io rigetto dunque interamente quest'intenzione, che l'onorevole Brofferio mi ha voluto apporre. Io ho fatto la mia proposta unicamente col fine che il nostro Parlamento faccia miglior figura e dentro e fuori; e dico dentro appunto per oppormi all'opinione dell'onorevole Brofferio, che dice che questo farà un cattivissimo effetto nel nostro paese. Io credo che farà cattivo effetto in alcuni, ma reputo che lo farà buonissimo in alcuni altri, massime in molti dubitanti, i quali saranno contenti di veder protratta la discussione di una legge la quale, alle persone tanto intelligenti che non per il modo che è stata presentata, non può assolutamente se non parere un progetto fatto in fretta, tanto più che il signor guardasigilli ha annunziato esso stesso che non aveva potuto perfezionarne la redazione.

Dunque io mantengo la proposizione che ho fatta.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

Voci. A domani! a domani!

SINEO, relatore. Dacchè l'onorevole conte Balbo ha dichiarato che la sua intenzione non è di impedire la sanzione di questa legge, ma solo di renderla più perfetta, e conoscendo come egli sia disposto ad arrendersi ad ogni buona

ragione, io credo che non mi sarà difficile persuaderlo che non conviene di sospendere la sanzione di questa legge.

Voci numerose. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Se la Camera intende di rimandare la discussione a domani, la consulterò prima se crede di tenere per chiusa la discussione generale.

Voci. Non siamo più in numero!

La seduta è levata alle ore 5 e mezzo.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Seguito della discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio;

2° Discussione del progetto di legge per l'abolizione delle divisioni amministrative.

1^a TORNATA DEL 30 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione generale del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio — Nuove considerazioni del ministro guardasigilli — Spiegazioni del deputato Mameli — Discorso del deputato Deforesta — Riassunto del relatore — Parole del deputato Balbo, sulla sua proposta sospensiva — Osservazioni del deputato Ravina, in sostegno della medesima — Spiegazioni del deputato Cornero — Reiezione della suddetta proposta sospensiva — Incidente — Relazione sul progetto di legge per lo stanziamento di una somma pel monumento al Re Carlo Alberto.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

ATTI DIVERSI.

QUAGLIA. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione numero 4599. Essa contiene le doglianze di parecchi proprietari dei comuni di Truffarello e Pecetto contro gli agenti degli impresari della strada ferrata di Savigliano. Signori, dopochè le strade ferrate si sono di molto estese, si moltiplicarono ancora le espropriazioni forzate; se egli è conveniente all'interesse pubblico che si adotti questa misura, egli è ugualmente giusto che si guarentisca l'esecuzione delle leggi introdotte onde tutelare l'invulnerabilità della proprietà, affinchè nulla si faccia di arbitrario dagli agenti incaricati di queste espropriazioni. Senza entrare nel merito della petizione, io credo che la Camera, riconoscendo la gravità della questione, la vorrà dichiarare di urgenza.

(È dichiarata di urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Arnulfo scrive che gli occorre un congedo di 20 giorni per motivi di salute.

(È accordato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo al contratto civile di matrimonio.

Nella tornata di ieri si continuava la discussione generale, e si è chiesta ed appoggiata la domanda di chiusura. Il deputato Balbo fece una proposizione sospensiva, propose cioè di differire la discussione del progetto fino alla seconda parte della presente Sessione. Questa proposizione venne appoggiata. Consulto ora la Camera se intenda di chiudere la discussione generale, riservando la parola al relatore, dopo adottata la chiusura, per riepilogare la discussione. Quindi metterò ai voti la proposizione sospensiva.

BON COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

BALBO. Chieggo di parlare sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BALBO. Se nessuno domanda la parola sulla proposizione di sospensione da me fatta, mi pare che si debba prima votare su questa, e poi sulla chiusura. Avendo io consultato prima la Camera onde sapere se fosse il tempo opportuno per fare questa proposta di sospensione ed essendomi stato risposto affermativamente, mi pare che ora bisogni esaurire questa questione e andare ai voti sovra essa: altrimenti, ove fosse adottata la chiusura ed il signor relatore parlasse, nel caso che io dovessi domandare alla Camera di concedermi di replicare, non ne avrei facoltà, perchè la chiusura sarebbe già stata pronunciata.

Mi pare quindi che sarebbe meglio finire questa questione, e poi pronunciare sulla chiusura.

PRESIDENTE. Se si aspetta a dare la parola al signor relatore dopochè la Camera si sarà dichiarata sulla questione sospensiva, il relatore non potrà più addurre le ragioni per cui credesse di appoggiare o combattere tale proposta. Tuttavia domanderò al signor relatore se intende differire il suo discorso dopo la votazione sulla questione sospensiva.

SINEO, relatore. Io farò come la Camera crede. Sicuramente che per dimostrare qual sia l'intento della Commis-